



MONTALLEGRO

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
Villa Montallegro S.p.A.**

Ai sensi del D.lgs. 8.6.2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
Approvato dal Consiglio di amministrazione di Montallegro S.p.A.
in data 14 giugno 2019.

PARTE GENERALE

1.	Glossario, definizioni, abbreviazioni	8
1.1	<i>Glossario e definizioni</i>	8
1.2	<i>Abbreviazioni</i>	9
2.	Il D.lgs. 8.6.2001 n. 231	11
2.1.	<i>Natura giuridica della responsabilità</i>	11
2.2.	<i>Le sanzioni</i>	12
3.	Adozione del Modello ex D.lgs. n. 231 del 2001	15
3.1.	<i>Brevi cenni sull'attività svolta da Villa Montallegro S.p.A.</i>	15
3.2.	<i>Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello</i>	18
3.3.	<i>Principi utilizzati nell'adozione del Modello</i>	19
3.4.	<i>Diffusione del Modello</i>	20
3.5.	<i>Formazione sul Modello</i>	20
4.	Rapporti con i Medici	22
4.1.	<i>Premessa: le tipologie di Medico che operano all'interno di Montallegro</i>	22
4.2.	<i>Regole generali e comportamenti da osservarsi</i>	23
5.	L'Organismo di Vigilanza	25
5.1.	<i>La scelta dell'Organismo di vigilanza collegiale</i>	25
5.2.	<i>Nomina, durata in carica, revoca, eventuale sostituzione</i>	25
5.3.	<i>Compenso e capacità di spesa</i>	27
5.4.	<i>Funzioni e poteri</i>	27
5.5.	<i>L'attività di reporting: i flussi informativi e le segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza</i>	29
5.6.	<i>L'attività di reporting: i flussi informativi e le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza</i>	30
5.7.	<i>Whistleblowing</i>	32
5.8.	<i>Registro delle attività e modalità di conservazione delle informazioni</i>	35

6.	Il sistema disciplinare	36
6.1.	<i>Premessa</i>	36
6.2.	<i>Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci</i>	37
6.3.	<i>Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	38
6.4.	<i>Misure nei confronti dei lavoratori subordinati (inclusi dirigenti e quadri)</i>	38
6.5	<i>Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D.lgs. 231/01</i>	39
6.6	<i>Misure nei confronti dei liberi Professionisti</i>	39

PARTE SPECIALE

7.	Le fattispecie incriminatrici che possono comportare una responsabilità di Villa Montallegro S.p.A. ai sensi del D.lgs. 231/01	41
7.1.	<i>Analisi delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.lgs. 231/01 (c.d. attività di mappatura) - esclusioni</i>	41
7.2.	<i>Le fattispecie di reato possibile fonte di responsabilità amministrativa</i>	43
8.	I reati di cui agli art. 24 e 25 del D.lgs. 231/01	44
8.1	<i>La nozione di “Pubblica Amministrazione”</i>	44
8.2	<i>La nozione di “Pubblico Ufficiale” e di persona incaricata di un pubblico servizio.</i>	45
9.	I reati di cui all’art. 24 bis del D.lgs. 231/01: delitti informatici e trattamento illecito di dati	62
9.1	<i>La legge n. 48 del 5/04/2008</i>	62
9.2	<i>Le procedure di prevenzione</i>	68
10.	I reati di cui all’art. 25 bis del D.lgs. 231/01: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	72
10.1	<i>Le falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	74
11.	I reati di cui all’art. 25 bis del D.lgs. 231/01: delitti contro l’industria e il commercio	75
11.1	<i>I delitti contro l’industria e il commercio</i>	75
11.2	<i>Le procedure di prevenzione</i>	80

12.	I reati di cui all'art. 25 ter del D.lgs. 231/01: reati societari	81
12.1	<i>I reati societari</i>	81
12.2	<i>Procedure generali e specifiche di prevenzione</i>	93
12.3	<i>Gestione del ciclo attivo e passivo</i>	97
12.4	<i>Gestione della fiscalità</i>	97
12.5	<i>Gestione del magazzino</i>	97
12.6	<i>Predisposizione dei bilanci e altre comunicazioni sociali</i>	98
12.7	<i>Gestione rapporti con il Collegio Sindacale e altri organi di controllo</i>	98
12.8	<i>Procedure di prevenzione</i>	99
12.9	<i>I compiti dell'Organismo di Vigilanza</i>	101
13.	I reati di cui all'art. 25 quater. 1 del D.lgs. 231/01: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	102
13.1	<i>D.lgs. 231/01 art. 25 quater 1</i>	102
13.2	<i>Protocollo per l'autorizzazione degli interventi di ginecologia</i>	103
14.	I reati di cui all'art. 25 quinquies (delitti contro la personalità individuale)	104
14.1	<i>Procedure di prevenzione</i>	105

15.	I reati di cui all'art. 25 septies del D.lgs. 231/01: omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro	106
15.1	<i>Procedure di prevenzione</i>	110
16.	I reati di cui all'art. 25 octies del D.lgs. 231/01: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	112
16.1	<i>Procedure di prevenzione</i>	115
16.2	<i>Area del fare</i>	116
16.3	<i>Area del non fare</i>	120
16.4	<i>Sistema deleghe e procure</i>	121
16.5	<i>Protocollo per la gestione della cassa</i>	121
16.6	<i>Protocollo per la gestione della fatturazione</i>	121
16.7	<i>Protocollo per la selezione, l'affidamento e la gestione dei fornitori</i>	122
17.	Il reato di cui all'art. 25 decies del D.lgs. 231/01: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	126
17.1	<i>Procedure di prevenzione</i>	129
17.2	<i>Protocollo per l'acquisto e l'utilizzo di opere dell'ingegno protette e di software</i>	130

18.	Il reato di cui all'art. 25 decies del D.lgs. 231/01 (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).	131
19.	I reati di cui all'art. 25 undecies del D.lgs. 231/01: reati ambientali	133
<i>19.1</i>	<i>Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio</i>	142
<i>19.2</i>	<i>Sistema organizzativo in generale</i>	143
<i>19.3</i>	<i>Procedure di prevenzione</i>	145
20.	I reati di cui all'art. 25 duodecies del D.lgs. 231/01: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	148

PARTE GENERALE

1. GLOSSARIO, DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI

1.1. *Glossario e definizioni*

Di seguito vengono indicate e raccolte le definizioni dei principali termini e locuzioni utilizzati nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Villa Montallegro S.p.A. (d'ora in poi anche Montallegro)

Modello - s'intende l'insieme di principi, procedure e disposizioni adottati da Montallegro per prevenire il compimento dei reati contemplati dal D.lgs. 8.6.2001 n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) e successive modifiche e integrazioni; contiene inoltre le disposizioni che regolamentano l'organizzazione interna di Montallegro e le modalità di rapporto con i Medici e i terzi.

Organismo di Vigilanza (OdV) - è l'Organismo indipendente che, nell'ambito dell'applicazione del Modello, ha il potere/dovere di vigilare su:

- a) l'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello;
- b) l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari interne, nell'ipotesi in cui vi sia stata violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- c) l'effettiva capacità del Modello di prevenire il compimento dei reati contemplati dal D.lgs. n. 231/01;
- d) la pianificazione e l'effettivo svolgimento dell'attività di formazione e pubblicizzazione del Modello;
- e) l'opportunità di adeguamento del Modello, nell'ipotesi in cui siano introdotte o eliminate nuove figure di reato e/o comunque ne ritenga opportuna la modifica per la sopravvenienza di qualsiasi fattore che ne renda consigliabile l'attualizzazione.

Soggetti apicali - sulla base del D.lgs. n. 231/01, sono coloro i quali rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Montallegro. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Soggetti sottoposti - le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei vertici aziendali (apicali), individuati nell'art. 7 del D.lgs. n. 231/01.

Soggetti destinatari - il Modello è rivolto a tutti coloro che sono tenuti a osservarne le disposizioni e prescrizioni: ovvero i Soci, gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori, i Medici, i dipendenti e i collaboratori e i terzi che hanno rapporti contrattuali e/o di consulenza con Montallegro.

Processi sensibili - le attività di Montallegro nel cui ambito può ricorrere il rischio di compimento dei reati contemplati dal D.lgs. n. 231/01.

Tracciabilità - la possibilità, iniziando dalla parte finale di un processo, di documentare e risalire a tutte le operazioni e/o processi che lo hanno originato.

Flussi informativi - l'insieme delle comunicazioni e/o dei documenti che devono essere segnalati e/o notificati all'Organismo di Vigilanza, ovvero che quest'ultimo deve comunicare ai soggetti destinatari.

P.A. - la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

1.2. Abbreviazioni

Si indicano di seguito le abbreviazioni utilizzate nelle pagine del documento

MONTALLEGRO o la **Struttura** o la **Società**: Villa Montallegro S.p.A.

CdA: il Consiglio di amministrazione di Montallegro

AD: l'Amministratore delegato di Montallegro

DS: la Direzione sanitaria di Montallegro

D.lgs. 231/01: il Decreto Legislativo (D.lgs.) 8.6.2001 n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) e successive modifiche o integrazioni

AIOP: l'Associazione Italiana Ospedalità Privata

SSN: il Servizio Sanitario Nazionale

ASL: l'Azienda Sanitaria Locale, normalmente seguita dal numero identificativo

OdV: l'Organismo di Vigilanza.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8.6.2001 N. 231

2.1. Natura giuridica della responsabilità

Il D.lgs. 231/01 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli Enti giuridici (e tra essi delle Società di capitali) in relazione al compimento di alcuni reati - specificatamente indicati dal Legislatore - commessi, per interesse o vantaggio degli Enti stessi, da parte di persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società ovvero da soggetti a essi subordinati.

L'elenco dei reati è stato ampliato nel corso degli anni ed è suscettibile di aggiornamenti del Legislatore.

Le condizioni e i presupposti perché l'Ente risponda del reato sono che:

- a) il reato sia commesso nell'interesse dell'Ente e/o comunque si risolva in un suo obiettivo vantaggio;
- b) il reato sia commesso da persone che *“rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”*, collettivamente definiti *“soggetti in posizione apicale”*; oppure da persone che siano *“sottoposte alla direzione e alla vigilanza dei soggetti di cui sopra”*;
- c) l'attuazione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza da parte dell'Ente degli obblighi di direzione e vigilanza.

L'ultimo presupposto citato può essere escluso in radice se l'Ente, *“prima del compimento del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire i reati delle specie di quello verificatosi”* (art. 7, 2° comma D.lgs. 231/01).

Con l'adozione del Modello, Montallegro si pone proprio questo primario obiettivo: prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento della propria attività nel rispetto della legge, prevenendo contemporaneamente situazioni di rischio di compimento dei reati.

Per essere considerato “idoneo” il MOG 231 deve prevedere: *“in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”*.

L’efficace attuazione del Modello, invece, richiede:

- a) una *“verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività”*;
- b) un *“sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

Nel caso si verificasse l’ipotesi di reato, sull’Ente grava l’onere di dimostrare la sussistenza di queste circostanze:

- a) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento *“è stato affidato a un Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*;
- b) il responsabile ha commesso il reato *“eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione e di Gestione”*;
- c) non vi è stata *“omessa o insufficiente vigilanza”* da parte dell’Organismo di controllo.

2.2. Le sanzioni

Il D.lgs. 231/01 ha introdotto un sistema sanzionatorio per l’ipotesi in cui venisse commesso un reato tra quelli contemplati nella medesima legge e non operassero le circostanze indicate nel capitolo precedente.

L’articolo 9 del decreto indica le sanzioni applicabili dal Giudice penale a un Ente amministrativamente responsabile di un reato:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;

- c) la confisca (del profitto del reato);
- d) la pubblicazione della sentenza di condanna.

La sanzione pecuniaria (art. 10 e art. 11) è determinata dal Giudice penale attraverso un sistema basato su “*quote*” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di € 258,22 a un massimo di € 1.549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della Società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire il compimento di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società.

La sanzione pecuniaria risulta perciò compresa tra un minimo di € 25.822 e un massimo di € 1.549.370.

Queste le sanzioni interdittive (art. 9, comma 2):

- a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività, con eventuale nomina di un commissario giudiziale (art. 15);
- b) la “*sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito*”;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) l’“*esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi*”;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Oltre a illustrare alcuni criteri generali di scelta delle sanzioni interdittive, il decreto precisa per ogni singolo reato rilevante le specifiche sanzioni interdittive che verranno applicate all’Ente responsabile, fermo restando che esse si applicano solo:

- se l’Ente ha tratto dal reato “*un profitto di rilevante entità*” e “*il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative*”;
- in caso di reiterazione degli illeciti (art. 13, comma 1).

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni (art. 13, comma 2) e non si applicano se il danno patrimoniale cagionato è lieve e il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore, con vantaggio inesistente o minimo per l'ente (art. 13, comma 3); in tal caso, inoltre, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà (*"e non può comunque superare i 200 milioni di lire"* € 103.291,38; art. 12, comma 1).

Infine, se dopo il compimento del reato l'Ente risarcisce integralmente il danno, eliminandone le conseguenze e adotta un idoneo MOG 231, la sanzione pecuniaria viene ridotta e le sanzioni interdittive non si applicano (art. 12 commi 2 e 17).

L'art. 19 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che, nei confronti della Società, è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato (sanzione senza limite di valore).

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere prescritta - come previsto dall'art. 18 del D.lgs. 231/2011, nei casi più gravi e quale sanzione accessoria - quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza di condanna va pubblicata per estratto o per intero, su richiesta del giudice, sul sito internet del Ministero della Giustizia.

3. ADOZIONE DEL MODELLO EX D.LGS. N. 231 DEL 2001

3.1. Brevi cenni all'attività svolta da Villa Montallegro S.p.A.

Montallegro è una Struttura privata, autorizzata con questi provvedimenti:

- numero 13 del 16/01/2018 del Comune di Genova (rettificata con successiva numero 68 del 29/01/2018) “AGGIORNAMENTO DELL’ATTO AUTORIZZATIVO DELLA CASA DI CURA “VILLA MONTALLEGRO”, SITA IN GENOVA, VIA MONTE ZOVETTO 27, QUALE “CASA DI CURA MEDICO-CHIRURGICA GENERALE DESTINATA AD AMMALATI DI FORME MORBOSE PERTINENTI ALLA MEDICINA GENERALE, ALLA CHIRURGIA GENERALE E A SPECIALITÀ MEDICHE E CHIRURGICHE”, PER UNA CAPACITÀ RICETTIVA COMPLESSIVA DI 60 (SESSANTA) POSTI LETTO SUDDIVISI, IN 18 AL PRIMO PIANO, 24 AL SECONDO, 10 AL TERZO PIANO, 8 AL QUARTO PIANO DELL’EDIFICIO DENOMINATO “VILLA MONTALLEGRO”;
- numero 17 del 16/01/2018 del Comune di Genova: “AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA E FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO AMBULATORIALE DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE, SITA IN GENOVA AL PIANO FONDI ED AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO “VILLA ROSA”, VIA MONTE ZOVETTO 27, APERTO A PAZIENTI SIA RICOVERATI CHE ESTERNI”
- numero 18 del 16/01/2018 del Comune di Genova: “AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI COMPREDENTE LE PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA TRADIZIONALE, RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, TC, ECOGRAFIA-ECOCOLORDOPPLER, DEXA E DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA SITA IN GENOVA AL PIANO FONDI ED AL PIANO RIALZATO DELL’EDIFICIO “VILLA MONTALLEGRO”, VIA MONTE ZOVETTO 27, APERTA A PAZIENTI SIA RICOVERATI CHE ESTERNI”
- numero 19 del 16/01/2018 del Comune di Genova: “AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

AMBULATORIALE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DA SVOLGERSI NEI LOCALI DEGLI IMMOBILI DENOMINATI “VILLA ROSA” - “VILLA CHIARA” - “VILLA MONTALLEGRO” CON SEDE IN GENOVA, VIA MONTE ZOVETTO 27”.

In Montallegro viene svolta attività di diagnosi e terapia medica, chirurgica e riabilitativa in regime di ricovero o ambulatoriale, con il supporto di Professionisti medici (anche in regime di intramoenia cosiddetta allargata, in virtù degli accordi di convenzione stipulati con Aziende Ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e Aziende Sanitarie Locali liguri e di altre Regioni).

Montallegro è stata fondata il 1° marzo del 1949 da Edoardo G. B. Riboli che decise di aprire una Struttura sanitaria nuova e moderna, coadiuvato da un gruppo di Professionisti della medicina genovese e di imprenditori locali.

Venne inaugurata nel gennaio 1952: nell’Italia dell’immediato dopoguerra, durante i primi anni di crescita economica, Montallegro si propose subito come un centro di primaria importanza per lo sviluppo in campo medico.

Da allora Montallegro non ha mai smesso di evolversi e di arricchirsi di nuovi servizi, strutture e professionalità, collaborando con prestigiosi nomi della medicina, attivando partnership scientifiche con istituti nazionali e internazionali, implementando attività specialistiche di prevenzione, diagnosi e cura, anche attraverso l’organizzazione di eventi e convegni finalizzati all’aggiornamento e alla divulgazione scientifica.

Il comprensorio di Montallegro è formato da 3 edifici principali, collegati fra loro da passaggi interni: Villa Montallegro (dal 2011 è stato costruito in aderenza a questo fabbricato (piano 1), con comunicazione diretta al piano 1, il nuovo blocco operatorio, con una superficie di oltre 500 mq, sorretto da due piani inferiori che ospitano un’autorimessa coperta con 35 nuovi posti auto e altrettanti per moto), Villa Rosa e Villa Chiara.

Le attività di ricovero e di terapia medica e chirurgica sono svolte nell’edificio principale, Montallegro propriamente detta, che ospita:

60 camere di degenza a uno o due posti letto,

il blocco operatorio per chirurgia maggiore,
il reparto per chirurgia a media e bassa complessità,
l'osservazione breve e la terapia intensiva post chirurgia,
il reparto di diagnostica per immagini, completo di radiologia tradizionale, vascolare, mammografia, ecografia, MOC, TC e RM),
i servizi di accoglienza, amministrazione e accettazione infermieristica.

In Villa Rosa è ospitata l'attività ambulatoriale: 27 studi professionali distribuiti su 3 piani per consulenza e visita poli-specialistica e il centro di fisiokinesiterapia (piùKinesi) dedicato alla riabilitazione motoria di Pazienti ortopedici e neurologici.

In Villa Chiara trovano spazio altri studi professionali, il laboratorio di analisi cliniche e quello di citoistopatologia, oltre a uffici amministrativi interni.

Montallegro ha indirizzo prevalentemente chirurgico polispecialistico: l'87% circa dei ricoveri sono finalizzati a intervento chirurgico.

Complessivamente in MONTALLEGRO vengono eseguite oltre 3600 prestazioni chirurgiche all'anno, di cui

- **2100 in ricovero ordinario o day surgery, nell'ambito di queste specialità:**
 - chirurgia generale (36% circa delle prestazioni);
 - ortopedia e traumatologia (21%);
 - urologia (18%);
 - chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica (10%);
 - otorinolaringoiatria (7%)

il restante 8% delle prestazioni è rappresentato da: ginecologia, chirurgia oftalmica, otorinolaringoiatria, neurochirurgia, chirurgia toracica, vascolare e pediatrica.

- **1500 in regime ambulatoriale, nell'ambito di queste specialità:**
 - endoscopia digestiva diagnostica e interventistica (35%);
 - chirurgia plastica e dermatologia estetica (29%);
 - chirurgia oftalmica (22%);
 - urologia (7%)

- ortopedia, con chirurgia della mano e di caviglia e piede (5%);

il restante 2% delle prestazioni è rappresentato da: ginecologia, chirurgia vascolare e pediatrica.

Non vengono eseguiti interventi di cardiocirurgia e non è attivo il servizio di ostetricia.

Montallegro è una Struttura non accreditata con il SSN.

Montallegro è stata una delle prime strutture certificate in Italia in ambito sanitario (gennaio 2002 DNV - Det Norske Veritas), dall'aprile 2006 l'Ente certificatore, RINA S.p.A. gestisce la conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015.

3.2. Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

L'obiettivo primario è quello di comunicare ai destinatari del documento il sistema organico di procedure varato nell'ambito del Sistema Qualità per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 adottato da Montallegro e volto a prevenire il compimento dei reati previsti nel D.lgs. 231/01 da parte dei propri Amministratori e dipendenti.

In particolare, con l'individuazione delle aree di attività a rischio e la previsione di metodi comportamentali per lo svolgimento di tali attività, il Modello si propone di:

- a) determinare in tutti coloro che operano in nome, per conto e/o alle dipendenze di Montallegro la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo non solo a proprio, ma anche a carico della Società;
- b) contemporaneamente consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare il compimento dei reati stessi.

Oltre a questi primari obiettivi, il Modello si propone di disciplinare analiticamente i rapporti tra Montallegro e i Medici che, in qualità di liberi Professionisti, svolgono attività professionale all'interno di Montallegro (*v. infra capitolo 4*).

3.3. Principi utilizzati nell'adozione del Modello

Montallegro, grazie alla collaborazione sinergica di risorse umane interne e di Professionisti esterni, ha identificato le attività aziendali a rischio di compimento dei reati contemplati nel D.lgs. n. 231/01 e, sulla base di quanto sopra, ha redatto il Modello, ispirandosi a questi principi:

- a) la previsione di sistemi di controllo interni a Montallegro (audit Sistema Qualità e altri) che consentano una costante azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio e la possibilità, quindi, di un tempestivo intervento per prevenire i reati o impedirne la prosecuzione;
- b) l'individuazione dei soggetti titolari di funzioni (come da organigramma), competenze e responsabilità per ciascuna attività che potrebbe comportare il compimento di reati contemplati nel D.lgs. 231/01;
- c) l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo e dell'attuazione di quanto previsto nel Modello;
- d) l'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio applicabile nel caso di violazione delle linee di comportamento indicate nel Modello;
- e) la previsione di programmi di formazione interna e la diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure stabilite nel Modello.

In particolare, affinché questa attività sia svolta in modo completo e esaustivo si richiamano e si allegano gli ulteriori documenti che i destinatari del Modello sono tenuti a consultare, conoscere e comprendere:

- il Codice Etico (versione approvata dal CdA il 14/06/2019);
- la documentazione del Sistema Qualità di Montallegro;
- il Regolamento interno del personale;
- la Carta dei Servizi;
- il Documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato da Montallegro come impongono gli articoli 28 e seguenti del D.lgs. n. 81/2008.

3.4. Diffusione del Modello

Destinatari del Modello sono tutti coloro i quali, anche in qualità di collaboratori esterni, operano per il conseguimento degli obiettivi di Montallegro. Affinché il Modello raggiunga gli intenti prefissati illustrati nei paragrafi precedenti, è indispensabile l'adeguata diffusione del documento. La diffusione capillare è garantita grazie alla pubblicazione del Modello sul sito internet di Montallegro www.montallegro.it, con affissione di una copia cartacea presso la Sala Medici (piano -1), la Sala di refertazione chirurgica (piano 1 e 3) e la bacheca (al piano -1) riservata al Personale dipendente.

Il Modello è inoltre trasmesso in copia cartacea e/o tramite PEC o altro formato digitale (CD, DVD, chiavetta USB, etc.) a tutti i Professionisti frequentatori. Ne viene altresì data menzione nella Carta dei Servizi consegnata ai Clienti (che, su richiesta, potranno riceverne una copia).

Una copia della nuova versione del Modello verrà inviata (come già avvenuto in passato per le precedenti edizioni) - via posta elettronica aziendale - a ciascun dipendente e/o collaboratore che sarà tenuto a leggerlo in ogni sua parte per potersi uniformare alle regole di comportamento contemplate nel Modello stesso.

Dipendenti, collaboratori e Medici, ricevuta in consegna la copia del Modello, sono tenuti a sottoscrivere un apposito modulo con cui dichiarano di impegnarsi, nell'espletamento delle proprie funzioni, alla completa osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti.

3.5. Formazione sul Modello

Per garantire una conoscenza effettiva del Modello - una volta diffuso e consegnato - e sensibilizzare i destinatari sul rispetto della normativa e sull'osservanza dei principi e delle procedure in esso contenute, Montallegro ha stabilito un piano formativo articolato in corsi con obbligo di partecipazione. I corsi sono differenziati a seconda della qualifica dei destinatari, dell'attività da essi svolta e del livello di rischio dell'area in cui operano.

La formazione ha come contenuti una parte comune, per tutti i destinatari, relativa al Modello e al suo funzionamento e una parte speciale, con riferimento a specifici ambiti operativi.

Analogamente avviene per ogni nuovo assunto e per chiunque acceda per la prima volta in Montallegro per lo svolgimento di attività professionale, nonché appunto come sopra indicato in occasione di aggiornamenti del Modello.

4. RAPPORTI CON I MEDICI

4.1. Premessa: le tipologie di Medici che operano all'interno di Montallegro

I Medici che svolgono la propria attività all'interno di Montallegro possono essere inquadrati con le modalità sotto descritte:

a) Medici dipendenti (es. Anestesisti)

Si tratta di Medici assunti da Montallegro con rapporto di lavoro subordinato: oltre all'attività istituzionale di presenza dal lunedì al venerdì (h 8/20) e sabato (h 8/13) e di reperibilità h 24, se non già presenti, sono autorizzati a svolgere attività libero-professionale sia all'interno della Struttura sia all'esterno (previa comunicazione e relativa autorizzazione della Direzione).

Per quest'ultima attività i Professionisti emettono direttamente fattura al Paziente dal quale (o per Esso, dall'Ente di sanità integrativa che lo copre) ricevono il corrispettivo.

b) Medici collaboratori e consulenti abituali (es. Medici di guardia, Radiologi, Cardiologi, Fisiatri, Anatomopatologi, etc.)

si tratta di Medici incaricati di svolgere attività professionale su Pazienti in cura presso Montallegro in forza di un contratto di lavoro autonomo stipulato con la Struttura, ex art. 2222 C.C.

Per questa attività i Professionisti emettono periodicamente fattura riepilogativa a Montallegro.

c) Medici liberi Professionisti

Si tratta di Medici (con o senza rapporto di dirigenza medica – in esclusività o meno - con il Servizio Sanitario Nazionale) che svolgono la propria attività professionale in Montallegro.

Erogano prestazioni di diagnosi e terapia chirurgica o medica sui Pazienti ambulatoriali o ricoverati in Montallegro. Nel caso di Medici dipendenti del SSN che svolgono la propria attività professionale autonoma in regime di "intramoenia" - in forza di convenzione fra l'Ente Ospedaliero pubblico (datore di lavoro) e Montallegro, secondo quanto previsto originariamente dalla c.d. "riforma ter SSN" (D.lgs. 229/99), richiamato recentemente, dalla

c.d. “Legge Balduzzi” (Legge 189/2012) - la fattura viene emessa dall’Ente Ospedaliero (tramite l’ufficio Amministrazione di Montallegro che ne cura l’incasso, per il successivo versamento alla Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera o ASL di appartenenza del Professionista).

4.2. Regole generali e comportamenti da osservarsi

Gli adempimenti a carico dei Medici consistono nel rispetto delle regole riportate in:

- Codice Deontologico,
- Manuale della Qualità,
- Procedure Qualità,
- Istruzioni Operative

e nella consegna della documentazione (necessaria per l’accreditamento del Professionista):

- breve curriculum vitae (è sufficiente indicare data e luogo di laurea e di specializzazione, incarichi ricoperti in strutture pubbliche e private, eventuali titoli accademici e scientifici);
- foto (anche per utilizzo sul profilo del Professionista ospitato nella sezione dedicata del sito web di Montallegro);
- copia di polizza R.C. professionale (compresa copia della quietanza in corso, aggiornata di anno in anno) stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, con massimali adeguati ai rischi derivanti dall’esercizio della Sua attività professionale all’interno di Montallegro e condizioni contrattuali idonee al rischio assicurato;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà* (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
- dichiarazione sulla limitazione di responsabilità di Montallegro e assunzione di impegni da parte del Professionista (c.d. “manleva”*);

- lettera di incarico trattamento dati per la privacy*¹ (D.lgs. 196/2003, D.lgs. 101/2018 GDPR);
- copia di un documento di identità.

¹ **su modulistica fornita da Montallegro.*

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. *La scelta dell'Organismo in forma collegiale*

Il D.lgs. 231/01 attribuisce a un “*Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*” il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

L'affidamento di questi compiti all'OdV e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono perciò presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità della Società.

Le linee guida AIOP stabiliscono che strutture con meno di 91 posti letto possono essere considerate “di piccole dimensioni” e quindi a relativa complessità.

In considerazione della tipologia di attività (ricovero, terapia chirurgica, diagnostica, riabilitazione, del grande numero di Professionisti frequentatori, dei rapporti di convenzione per attività di “intra-azienda” in regime cosiddetto allargato con molti ASL/IRCCS/AO/EO), il CdA di Villa Montallegro S.p.A. ha considerato Montallegro una struttura organizzativa complessa.

Per questo motivo Montallegro ha optato per l'attribuzione della funzione di vigilanza a un organo a composizione collegiale, costituito da tre membri.

5.2. *Nomina, durata in carica, revoca, eventuale sostituzione*

Per garantire maggiormente l'indipendenza e l'imparzialità dell'OdV, Montallegro ha ritenuto opportuno che le persone deputate a ricoprire l'incarico siano soggetti con competenza e comprovata esperienza in merito ai compiti assegnati all'Organismo stesso.

Ciascuno dei componenti dell'OdV ha questi requisiti:

- professionalità: possesso di adeguate competenze specialistiche;
- onorabilità: assenza di cause di ineleggibilità previste per soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo;

- autonomia e indipendenza: nessun vincolo di parentela con il vertice aziendale e/o legame con la Società derivanti da interessi economici (*es. partecipazioni azionarie*) o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse;
- continuità d'azione: calendarizzazione della propria attività, tempestività del proprio intervento quando necessario e aggiornamento su modifiche legislative.

I componenti dell'OdV sono nominati dal CdA di Montallegro sulla base di indicazioni che, se richieste, potranno essere ricevute da: Collegio sindacale, Società di revisione, Associazioni di categoria.

Al momento della nomina, i componenti dell'OdV dovranno rilasciare formale dichiarazione di sussistenza dei sopraindicati requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione.

I componenti dell'OdV rimangono in carica tre anni, con possibilità di rinnovare il mandato per altri periodi di uguale durata, previa delibera del CdA di Montallegro, che stabilisce, nella medesima seduta, il compenso loro spettante per gli incarichi assegnati, oltre a un *budget* assegnatogli dal CdA con cadenza annuale (come meglio specificato di cui al successivo 5.3 MOG).

In ogni caso i componenti rimangono in funzione fino alla nomina del loro successore.

L'OdV s'intende decaduto se viene a mancare la maggioranza dei componenti. In tal caso il CdA nomina, nella sua prima riunione, i nuovi membri con attenzione ai criteri di composizione sopra definiti.

Se uno o più componenti incorressero in una delle cause di incompatibilità di cui al secondo capoverso del presente articolo, il CdA di Montallegro, esperiti i necessari accertamenti e sentiti gli interessati, stabilisce un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso il termine senza che la situazione sia risolta, il CdA revoca il mandato.

Il mandato sarà inoltre revocato nel caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo a più di 3 (tre) riunioni consecutive dell'OdV.

Ciascun componente dell'OdV può rinunciare all'incarico e/o recedere dallo stesso in qualsiasi momento. La relativa comunicazione scritta deve essere inviata al CdA della Società, almeno 1 (un) mese prima della data in cui la rinuncia avrà effetto.

In caso di revoca o di rinuncia, il CdA di Montallegro dovrà nominare, nella sua prima riunione, il nuovo componente dell'OdV.

5.3. *Compenso e capacità di spesa*

Il compenso spettante all'OdV è fissato dal CdA di Montallegro.

L'OdV deve essere dotato di autonoma capacità di spesa, sulla base del *budget* assegnatogli dal CdA con cadenza annuale, su proposta dell'OdV stesso, commisurato ai compiti da svolgere.

L'OdV potrà disporre in piena autonomia delle risorse economiche assegnategli, fermo restando l'obbligo di rendicontare l'utilizzo del *budget* stesso su base annuale, nonché di motivare - nella relazione informativa periodica al CdA e al Collegio sindacale - la presentazione del *budget* del periodo successivo.

Il *budget* potrà essere utilizzato dall'OdV nell'ambito dell'espletamento dei compiti assegnatigli:

- per attività ispettive, avvalendosi di Professionisti e/o consulenti esterni;
- per vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello;
- per proporre i suoi aggiornamenti.

5.4. *Funzioni e poteri*

L'OdV è chiamato a svolgere queste attività:

- a) contribuire a diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del Modello;
- b) vigilare sull'osservanza del Modello, verificando la coerenza tra il Modello e i comportamenti concreti dei soggetti che devono rispettarlo;
- c) raccogliere e conservare ogni informazione rilevante per la verifica dell'osservanza del Modello;
- d) vigilare sull'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti vietati;

- e) suggerire al vertice aziendale aggiornamenti al Modello, nell'ipotesi in cui si renda opportuno effettuare correzioni o integrazioni per adeguarlo a mutate condizioni aziendali o legislative;
- f) valutare qualunque violazione del Modello direttamente accertata o di cui abbia ricevuto segnalazione;
- g) realizzare report informativi per gli Organi sociali competenti;
- h) promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi soggetti aziendali, individuando gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni;
- i) conservare e archiviare la documentazione predisposta e originata nell'esercizio delle proprie funzioni e dei propri compiti.

Per svolgere questi adempimenti, all'OdV sono attribuiti questi poteri:

- a) emanare in autonomia disposizioni interne - adeguatamente motivate - intese ad autoregolamentare la propria attività (*es. disposizioni dettate da situazioni di urgenza od opportunità*);
- b) accedere a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi del D.lgs. 231/01;
- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello; disporre che i responsabili di tutte le funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti in relazione al Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali (in caso di mancata collaborazione, l'OdV riferirà immediatamente all'Amministratore delegato);
- d) sollecitare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

5.5. Attività di reporting: i flussi informativi e le segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza

Affinché vi sia un'efficiente sinergia tra Montallegro e l'OdV, è necessaria una costante relazione con il CdA (anche tramite l'AD); allo stesso modo è fondamentale che sia garantita una comunicazione periodica con il Collegio sindacale.

L'OdV riferisce al CdA di Montallegro:

- a) quando necessario, in merito alla formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, da realizzarsi grazie a modifiche e integrazioni che si rendano necessarie;
- b) immediatamente, in merito a violazioni accertate del Modello, nei casi in cui possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società, affinché vengano presi opportuni provvedimenti;
- c) periodicamente, con una relazione informativa annuale, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute e al loro esito, nonché in relazione a eventuali criticità emerse in termini di comportamenti o di eventi che possono avere un effetto sull'adeguatezza o sull'efficacia del Modello.

L'OdV riferisce al Collegio sindacale di Montallegro in questi due casi:

- a) immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello, nei casi in cui possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società; il Collegio sindacale deve infatti vigilare sull'adeguatezza del sistema amministrativo, organizzativo e contabile della Società e sul suo corretto funzionamento;
- b) periodicamente, con la trasmissione della relazione periodica destinata anche al CdA.

5.6. *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza questi "flussi informativi":

- su base periodica, informazioni/dati/notizie in particolare, tutte le notizie relative ai cambiamenti organizzativi (*es. organigrammi o procedure*), sistema di deleghe e procure, copia dei verbali del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, copia delle comunicazioni delle autorità;
- su base tempestiva, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a rischio e il rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01 che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti di monitoraggio delle attività "critiche", devono essere trasmessi allo stesso tutte le informazioni ritenute utili a questo scopo, tra cui a titolo esemplificativo:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del D.lgs. 231/01;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi o nuovi sviluppi di business, da cui possa derivare un mutamento delle Aree a rischio;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;

- notizie relative a eventuali procedimenti disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono queste prescrizioni:

- (a) i flussi informativi sono indirizzati all'OdV a opera delle strutture aziendali interessate;
- (b) le segnalazioni pervengono per iscritto o in forma cartacea a mezzo posta all'indirizzo Montallegro spa – c.a. OdV – Via Monte Zovetto 27, 16145 Genova Italia, ovvero via posta elettronica all'indirizzo **odv@montallegro.it** oppure direttamente a uno o a tutti i membri dell'OdV agli indirizzi che saranno comunicati;
- (c) l'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di terzi; chi volesse comunque inviare segnalazioni in forma anonima potrà farlo inviando posta prioritaria all'indirizzo di posta sopra indicato;
- (d) l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della funzione in cui si è realizzata la presunta violazione motivando per iscritto la ragione dell'eventuale decisione a non procedere.

5.7. Whistleblowing

La Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, ha introdotto anche nel settore privato una specifica disciplina relativa al sistema di tutela del soggetto che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (c.d. whistleblowing), con la modifica dell’art. 6 del D.lgs. 231/01.

La novella legislativa, nel dettaglio, ha integrato il contenuto necessario del Modello di organizzazione con efficacia esimente dalla responsabilità dell’Ente, disponendo che esso debba prevedere (art. 6, comma 2 *bis*):

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’art. 5, comma 1, lett. a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lett. e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L’art. 6 del D.lgs. 231/01 prevede, inoltre, che:

- l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al precedente comma 2 *bis* possa essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza,

oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo (comma 2 *ter*);

- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo: sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante: è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (comma 2 *quater*).

In forza del nuovo dettato normativo, sono oggetto di segnalazione:

- le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- le violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui i destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I soggetti tenuti a trasmettere le predette segnalazioni sono:

- le persone indicate nell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/01, cioè coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- le persone indicate nell'art. 5, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/01, cioè coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto precedente.

Le segnalazioni possono riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/01 e del Modello, contengono nell'oggetto l'indicazione "whistleblowing Montallegro" e riportano anche:

- a) elementi utili alla ricostruzione del fatto segnalato, con allegazione, ove possibile, di relativa documentazione a supporto;
- b) informazioni che consentano, ove possibile, l'identificazione del soggetto autore del fatto segnalato;
- c) l'indicazione delle circostanze in occasione delle quali si è venuti a conoscenza del fatto segnalato.

La novella sul c.d. whistleblowing prescrive, inoltre, la definizione di uno o più canali che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, nonché almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Coerentemente con quanto previsto dal Codice Etico, chiunque voglia segnalare eventuali violazioni del Codice Etico o del Modello, o più in generale altre problematiche legate alla conformità normativa, deve inoltrare le segnalazioni prioritariamente nei confronti del proprio superiore gerarchico, dell'Amministratore delegato, del Direttore Sanitario o del RSPP per le questioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai Sindaci per le questioni inerenti all'Area Amministrazione e Finanza.

Chi voglia mantenere l'assoluta riservatezza della segnalazione, può rivolgersi: all'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo di posta elettronica dedicato e riservato **odv@montallegro.it** o agli indirizzi di posta elettronica personali dei singoli componenti dell'OdV.

La Società garantisce la tutela di qualunque soggetto segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 *bis*, lett. c) del D.lgs. 231/01.

La Società si astiene, quindi, dal porre in essere atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti, nei confronti del segnalante" (*es. il licenziamento, il mutamento di mansioni, trasferimenti, sottoposizione del segnalante a misure organizzative aventi*

effetti negativi sulle condizioni di lavoro) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Colui che riceve la segnalazione dal whistleblower, nel caso in cui la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave dovrà informare il Consiglio di amministrazione di Montallegro al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel sistema disciplinare.

5.8. Registro delle attività e modalità di conservazione delle informazioni

L'OdV dovrà tenere un registro delle adunanze nel quale saranno riportate tutte le informazioni relative ai tempi, ai motivi dell'adunanza e le eventuali decisioni assunte, flussi ricevuti, attività svolte e documenti acquisiti.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Premessa

Come anticipato nell'art. 2.1, affinché un Modello possa ritenersi “*efficacemente attuato*” e quindi avere efficacia scriminante, occorre che la Società adotti “*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*” (art. 6, comma 2, lett. e; art. 7, comma 4, lett. b).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde ovviamente dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, avendo invece quale presupposto la violazione del Modello.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello può costituire illecito disciplinare.

Si precisa che i Dipendenti che non rivestono qualifica dirigenziale sono soggetti al CCNL AIOP; per i Dirigenti si applica il CCNL Dirigenti Industria/Commercio.

Costituisce illecito che comporta l'applicazione del sistema disciplinare:

- a) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta come prescritto dalle procedure adottate da Montallegro per le Aree a rischio di cui al Modello;
- b) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo;
- c) violazione ed elusione del sistema di controllo;
- d) mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- e) le violazioni ingiustificate e/o reiterate delle prescrizioni del Modello incluse nelle procedure, nel Codice Etico e nel sistema delle deleghe.

Costituiscono, altresì, comportamenti sanzionabili in via disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 *bis*, lett. d) D.lgs. 231/01 in tema di whistleblowing:

- la violazione, nella gestione delle segnalazioni, delle misure predisposte a tutela del soggetto segnalante;

- l'effettuazione, con dolo o con colpa grave, di segnalazioni infondate, ove siano accertati dall'Autorità procedente profili di responsabilità legati alla falsità della segnalazione stessa.

Le sanzioni applicabili, indicate in seguito, sono commisurate alla pericolosità e/o alla gravità che i comportamenti possono presentare rispetto al compimento dei reati.

In particolare, la tipologia e l'entità della sanzione varieranno a seconda dei seguenti fattori:

- a) l'elemento soggettivo della condotta, a seconda se sia caratterizzata da dolo (volontarietà) o da colpa grave (imprudenza, negligenza, imperizia);
- b) la rilevanza oggettiva degli obblighi violati;
- c) il livello di responsabilità gerarchica ricoperto dall'autore dell'illecito;
- d) l'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti;
- e) la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con riferimento alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari e alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti alla Direzione aziendale, anche su eventuali segnalazioni di violazioni del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

6.2. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di compimento di reato (anche solo ipotizzato dall'Autorità giudiziaria), ovvero di violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte degli Amministratori o dei Sindaci della Società, l'OdV informerà il CdA e il Collegio sindacale che assumeranno le opportune iniziative e i necessari provvedimenti.

Le sanzioni applicabili agli Amministratori e ai Sindaci sono:

- a) il richiamo verbale, nei casi di prima violazione;
- b) la sanzione pecuniaria, per reiterata violazione;
- c) la revoca per giusta causa, da proporre all'Assemblea ordinaria a tal fine convocata dal Consiglio di amministrazione della Società, nonché il

risarcimento del danno conseguente all'azione di responsabilità da deliberare ai sensi di legge.

6.3. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di compimento di reato (anche solo ipotizzato dall'Autorità giudiziaria) o di violazione comprovata e documentata del Modello e/o del Codice Etico da parte di un componente dell'OdV, il CdA dovrà rimuovere l'interessato e sostituirlo in tempi brevi.

6.4. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati (inclusi dirigenti e quadri)

Il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure aziendali di gestione, prevenzione e controllo dei reati, lede il rapporto di fiducia instaurato con Montallegro, in quanto viola, fra l'altro, l'articolo 2104 del Codice Civile - Diligenza del prestatore di lavoro: *“Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende”*.

I comportamenti, tenuti dai lavoratori, in violazione delle singole regole comportamentali contenute nel Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori sono quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 - Sanzioni disciplinari della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), del Regolamento aziendale (c.d. “Codice Disciplinare”, qui integralmente richiamato) e di eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 30 del Contratto Collettivo Nazionale che verranno graduate tenendo conto della gravità della violazione, dell'elemento soggettivo, del rischio di sanzioni o di danni per Montallegro, dei danni o delle sanzioni effettivamente

applicate alla Struttura in conseguenza delle violazioni, del grado di compromissione sull'efficacia del Modello che la violazione possa aver provocato e dell'eventuale reiterazione di condotte e delle eventuali recidive e più in generale della compromissione del rapporto fiduciario che la condotta ha ingenerato.

6.5. Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D.lgs. 231/01

Nei confronti di lavoratori sottoposti a indagini preliminari oppure sottoposti ad azione penale per un reato, la Società può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio per motivi cautelari.

Il provvedimento deve essere reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto dalla Società per il tempo ritenuto necessario, ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del Giudice penale.

Il lavoratore allontanato dal servizio conserva il diritto all'intero trattamento economico e il relativo periodo è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL.

6.6. Misure nei confronti dei liberi Professionisti

Nessun Professionista può svolgere attività all'interno di Montallegro senza avere preso visione del Modello, come da dichiarazione che verrà rilasciata conformemente a quanto previsto nel paragrafo 3.4. (diffusione del Modello).

I comportamenti sanzionabili sono:

- a) violazione di procedure interne previste o richiamate dal Modello, e/o adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o delle procedure in esso richiamate che esponano la società a un'oggettiva situazione di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.lgs. 231/01;

b) adozione di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, o delle procedure in esso richiamate (di cui in 4.2. MOG), tale da determinare la concreta applicazione, a carico di Montallegro, di sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento danni verranno commisurate al livello di responsabilità e autonomia del libero Professionista, all'eventuale esistenza di precedenti a Suo carico, all'intenzionalità del comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui Montallegro può ritenersi ragionevolmente esposta a seguito della condotta censurata. Si rimanda agli incarichi dell'OdV il monitoraggio delle eventuali violazioni nel primo periodo di attività, sulla base del quale costruire un sistema dettagliato e regolamentato di sanzioni, anche in relazione allo status amministrativo/regime giuridico del Professionista.

PARTE SPECIALE

7. LE SINGOLE FATTISPECIE INCRIMINATRICI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DI VILLA MONTALLEGRO S.P.A.

7.1. Analisi delle aree in cui possono essere commessi i reati di cui al D.lgs. 231/01 (c.d. "mappatura") - Esclusioni

La Direzione di Villa Montallegro S.p.A., con l'ausilio di Professionisti esterni appositamente incaricati, ha esaminato tutte le fattispecie incriminatrici contemplate dal D.lgs. n. 231/01 e individuato, seguendo anche le indicazioni delle Linee guida AIOP, i casi pertinenti alla specifica attività svolta dalla Struttura.

A conclusione dell'indagine (c.d. attività di mappatura delle aree a rischio), si è ritenuto opportuno trattare nel documento solo quei reati che, ragionevolmente, potrebbero essere commessi nello svolgimento dell'attività aziendale tipica di Montallegro.

Tuttavia, per chiarezza e completezza, vengono qui di seguito semplicemente indicati i reati che non hanno attinenza con l'attività svolta dalla Struttura, segnalando ai destinatari del Modello che il testo delle norme citate è comunque riportato in calce al documento per garantire una doverosa ed esauriente informazione a tutti i destinatari dello stesso.

Di seguito si analizzano le fattispecie di reato che si ritiene non si possano verificare.

a) Tutti i reati contemplati dall'art. 24 *ter*:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p., così come modificato dalla L. n. 69/2015);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);

- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
 - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.).
- b) Alcuni reati contemplati dall'art. 25 *bis*, ossia:
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p., così come modificato dalla L. n. 125/2016);
 - falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- c) Alcuni reati contemplati dall'art. 25 *bis* 1, ossia:
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* C.P.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.).
- d) Tutti i reati contemplati dall'art. 25 *quater*:
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
 - assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - art. 2 Convenzione di New York 9.12.1999, ratificata in Italia con la legge 14.1.2003 n. 7.
- e) Alcuni reati contemplati dall'art. 25 *quinquies*:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- detenzione virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600 *quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

f) Tutti i reati contemplati dall'art. 25 *sexies*:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998);
- abuso di informazioni privilegiate (art. 187 D.lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 187 *ter* D.lgs. n. 58/1998).

g) Alcuni dei reati contemplati dall'art. 25 *undecies*, ossia:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art. 733 *bis* c.p.);
- altre norme della legislazione speciale.

Tutti i delitti contemplati dall'art. 25 *terdecies* (razzismo e xenofobia)

7.2. *Le fattispecie di reato possibili fonti di responsabilità amministrativa*

Nei paragrafi successivi vengono approfonditi i reati previsti dal D.lgs. 231/01 che, secondo quanto emerso dall'attività di mappatura, potrebbero essere commessi.

In relazione a ciascuno dei reati considerati, si è valutato in concreto il rischio effettivo per Montallegro, l'idoneità delle procedure esistenti e l'eventuale necessità di modifiche e/o integrazioni per una più efficace attività di prevenzione.

8 I REATI DI CUI ALL'ART. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/01: INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO; CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

8.1. La nozione di "Pubblica Amministrazione"

Il Codice Penale non presenta una definizione di Pubblica Amministrazione (PA) (mentre determina la figura del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di pubblico servizio).

Tuttavia, nella relazione ministeriale al Codice Penale sono indicati quali appartenenti alla PA quegli Enti che svolgono *"tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici"*.

In sintesi, fanno parte della PA tutti gli Enti che abbiano o curino un interesse pubblico e svolgano, in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi, un'attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, fanno parte della PA i c.d. Enti territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Aree metropolitane), le Amministrazioni dello Stato, la Magistratura, le Forze Armate e le Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale), l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane, l'INPS, l'INAIL e - per ciò che attiene al settore economico proprio di Montallegro - tutte le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, tra cui, ovviamente, le Aziende Sanitarie Locali, etc.).

8.2. *La nozione di “Pubblico Ufficiale” e di persona incaricata di un pubblico servizio.*

L'art. 357, comma 1, c.p., definisce Pubblico Ufficiale *“coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Il secondo comma della medesima disposizione precisa che, agli effetti della legge penale, è da considerarsi *“pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Per l'art. 358 c.p., *“sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un servizio pubblico. Per servizio pubblico si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione - ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima - e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

L'elemento discriminante per individuare se un soggetto riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o d'Incaricato di pubblico servizio consiste nella presenza o meno di poteri d'imperio ossia poteri autoritativi e certificativi che hanno solo i pubblici ufficiali.

Il soggetto incaricato di pubblico servizio svolge invece un'attività esecutiva sussidiaria, priva di poteri d'imperio propri della pubblica funzione con la quale è in rapporto di accessorieta o complementarieta.

Per completezza, a seguito della ratifica, da parte dell'Italia, della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali nelle operazioni economiche internazionali, il Pubblico Ufficiale straniero è equiparato a quello italiano, intendendosi per Pubblico Ufficiale straniero chiunque eserciti una funzione pubblica per conto di un Paese straniero.

Chiariti i concetti di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di pubblico servizio, si può esaminare quanto prevedono gli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01, circa i reati contro la PA.

I reati di cui all'art. 24 del D.lgs. 231/01 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico).

L'art. 24 del D.lgs. n. 231/01 stabilisce testualmente: *“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro Ente pubblico, del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da due-cento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Vengono dunque in rilievo le sottoelencate disposizioni del Codice Penale:

a) l'art. 316 bis c.p. (malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea) prescrive che è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni *“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità”.* Per *“chiunque, estraneo alla P.A.”* deve intendersi qualunque soggetto non legato da alcun rapporto di dipendenza con l'Ente pubblico erogatore del finanziamento. La condotta ha natura omissiva e consiste nella mancata destinazione delle somme alle finalità di pubblico interesse in vista delle quali è stata ottenuta l'erogazione.

A titolo esemplificativo, commette il reato l'Ente che ottiene erogazioni pubbliche per la formazione del personale e le utilizza per altri fini.

b) L'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato): *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi*

o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”. L’ambito d’applicazione della norma è limitato: essa non si applica se il fatto costituisce il reato più grave di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (v. infra par. d). Soggetto attivo del reato può essere “chiunque” e la condotta incriminatrice può essere commissiva (quando il soggetto utilizza o presenta dichiarazioni o documenti falsi e/o attestanti circostanze non veritiere) oppure omissiva (quando il soggetto omette di fornire informazioni dovute). Se la somma ottenuta è inferiore a € 3.999 è esclusa la responsabilità dell’Ente.

- c) L’art. 640, 2° comma, c.p. (**truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico**): *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (...)*”.

Soggetto attivo del reato può essere “chiunque” e la condotta incriminatrice consiste nell’indurre qualcuno in errore usando artifici (trasfigurazione della realtà, attuata simulando ciò che non esiste) o raggiri (discorso volto a creare un falso convincimento nel destinatario). Occorre poi che, a seguito dell’errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale da cui consegua un profitto ingiusto per l’autore del reato (o per un terzo) e un danno per la vittima.

Si ha responsabilità amministrativa per l’Ente *solo se il fatto è stato commesso ai danni dello Stato o di un altro Ente pubblico.*

- d) L’art. 640 bis c.p. (**truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**): *“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti,*

mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Si tratta di una specificazione del reato indicato nel punto precedente, da cui si differenzia per l'oggetto della frode che, in questo caso, è costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre elargizioni dello stesso tipo.

e) L'art. 640 ter c.p. (**frode informatica**): *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. [IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Soggetto attivo del reato può essere “chiunque” e la condotta incriminata consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di altri attraverso due modalità alternative della condotta:

- a) l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico;
- b) l'intervento, attuato da chi non è legittimato, su dati, informazioni o programmi contenuti; in un sistema informatico o telematico.

La responsabilità amministrativa dell'Ente è limitata (art. 24 del D.lgs. 231/01) *alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.*

I reati di cui all'art. 25 del D.lgs. n. 231/01: concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

La disposizione stabilisce: *“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del Codice Penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, 319 quater e 321 del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno”.

Vengono cioè evidenziate le fattispecie - e relative disposizioni - contemplate dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 322 e 322 bis c.p. come è chiarito qui di seguito.

- a) L'art. 317 c.p. (concussione): *“Il Pubblico Ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

Soggetto attivo del reato è il Pubblico Ufficiale.

A seguito della modifica apportata alla norma dall'art. 1, comma 75, L. 190/2012, è stata abrogata dal testo della norma la c.d. concussione per induzione. Perciò risulta punibile solo la c.d. concussione per costrizione: si tratta di una coazione psichica realizzata prospettando un male ingiusto nei confronti della vittima che resta tuttavia libera di scegliere se aderire alla richiesta o subire il male minacciato. Per diventare un reato, questa condotta deve essere realizzata abusando della qualità (strumentalizzazione della qualifica soggettiva da parte dell'agente) o dei poteri (esercizio del potere per una finalità diversa da quella per cui è stato conferito) e

condurre il soggetto passivo del reato a dare o promettere indebitamente (non in base alla legge o per consuetudine), all'agente o a un terzo, denaro o altre utilità (ossia qualsiasi altra prestazione possa rappresentare un vantaggio per chi la riceve).

b) L'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione): *“Il Pubblico Ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”*.

Il reato è quello della c.d. corruzione impropria: l'oggetto riguarda un atto conforme ai doveri d'ufficio. Soggetto attivo del reato è il Pubblico Ufficiale: egli riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità (*per il soggetto privato, ovviamente, il reato è nel darla o prometterla*).

Il denaro o altra utilità sono qualificati come “retribuzione” (non dovuta), vale a dire che tra le due prestazioni deve sussistere una proporzione (il reato non si configura, quindi, nel caso di donazioni od omaggi di modesto valore).

c) L'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio): *“Il Pubblico Ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”*.

Si tratta della c.d. corruzione propria: l'oggetto riguarda un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Soggetto attivo del reato è il Pubblico Ufficiale: egli omette o ritarda o ha omesso o ha ritardato un atto dell'ufficio, oppure compie o ha compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. In quest'ultimo caso ci si riferisce al mancato rispetto delle regole che ineriscono all'uso del potere discrezionale. Anche per quanto riguarda questo reato si ritiene, in via interpretativa, che il crimine non si configuri nel caso di modeste regalie.

d) L'art. 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio): *“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”*.

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche con riferimento a un Incaricato di Pubblico servizio.

e) L'art. 319 bis c.p. (circostanze aggravanti): *“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”*.

Questo articolo prevede una circostanza aggravante speciale che rientra nella corruzione propria (cfr. art. 319 c.p.), antecedente o susseguente: non è necessario che si verifichi la stipulazione di contratti, ma è sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo. La circostanza si applica anche all'Incaricato di pubblico servizio.

f) L'art. 319 ter c.p. (corruzione in atti giudiziari): *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”*.

La norma prevede una figura autonoma di reato, rinviando agli artt. 318 e 319. Soggetto attivo può essere, accanto al privato, solo il Pubblico Ufficiale (infatti l'art. 320 c.p. non richiama questa norma). La condotta, che può verificarsi solo prima del fatto, è tesa a favorire o danneggiare una parte processuale.

Il secondo comma di questo articolo prevede due aggravanti se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di qualcuno alla pena della reclusione.

g) L'art. 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità): *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”*.

La norma prevede una figura autonoma di reato comunemente definita concussione implicita che si verifica quando, su induzione del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio che abusa della sua qualità o dei suoi poteri, il privato viene convinto a dare o promettere denaro o altra utilità.

h) L'art. 321 c.p. (pene per il corruttore): *“Le pene stabilite nel comma 1 dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli art. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro od altra utilità”*.

i) L'art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione): *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Il primo e il secondo comma della norma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria.

Soggetto attivo del reato è il privato. La condotta consiste nell'offerta o promessa (effettive, serie e idonee allo scopo), di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere quell'atto o a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Il terzo e il quarto comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria. Soggetto attivo del reato è il soggetto qualificato che chiede al privato una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (impropria) o per ritardare od omettere quell'atto o compiere un atto contrario ai propri doveri (propria).

j) L'art. 322 bis c.p. (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri): *“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Questa disposizione estende l'applicabilità di alcune delle fattispecie di delitti contro la PA (concussione, corruzione propria e impropria, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione) ai membri di alcuni Organi che vengono espressamente indicati.

Principi generali di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Con riferimento ai reati contro la PA, di cui agli art. 24 e 25 del D.lgs. 231/01, si indicano i comportamenti ai quali sono obbligati l'Amministratore delegato e i dirigenti di Montallegro.

Essi devono:

- a) fornire ai dipendenti, ai tirocinanti e ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei rapporti, formali e informali, con i soggetti pubblici, secondo il peculiare ambito della propria attività;
- b) prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi verso la PA;
- c) fare in modo che l'eventuale incarico conferito a soggetti esterni, di operare in rappresentanza di Montallegro nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia assegnato in modo formale e preveda una specifica clausola che vincoli il delegato all'osservanza del Modello.

Nell'ambito di questi comportamenti, coerentemente con quanto previsto nel Codice Etico, è vietato:

- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- applicare a Clienti legati alla PA condizioni contrattuali non coerenti con quelle previste nel tariffario in vigore, o riconoscere a questi Clienti particolari sconti o stralci di crediti o piani di rientro privi di ragioni economiche;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di fatturazioni in tutto o in parte inesistenti;
- esibire documenti o fornire dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre i funzionari della PA in errore nella valutazione tecnico/economica dei servizi resi o forniti;
- realizzare artifici o raggiri per ottenere contributi, finanziamenti, erogazioni da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici nazionali o esteri;
- omettere informazioni dovute, per orientare a proprio favore le decisioni della PA;
- elargire danaro a pubblici funzionari per finalità diverse da quelle istituzionali o di servizio;
- offrire ai funzionari della PA doni o prestazioni gratuite per ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale; in particolare, ai funzionari della PA o ai loro familiari, non può essere offerto alcun dono o regalia o utilità gratuita che possa apparire connessa con il rapporto d'affari con Montallegro o mirante a influenzare l'indipendenza di giudizio del funzionario, o anche a indurre il funzionario a un trattamento di favore per la Società;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori o subfornitori in quanto indicati da funzionari della PA come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della PA, per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio di Montallegro.

In caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti del personale di Montallegro, il soggetto coinvolto nel tentativo, oltre a non dar corso alla richiesta, dovrà informare al più presto il proprio superiore il quale, a sua volta, dovrà informare formalmente dell'accaduto l'Organismo di Vigilanza e il legale rappresentante di Montallegro per l'inoltro della denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Principi di comportamento specifici e procedure di controllo per prevenire il compimento delle fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01

La Società e i collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti in attività che comportano rapporti con la PA sono tenuti a osservare le modalità esposte nel Modello oltre alle procedure aziendali predisposte.

Anzitutto, per consentire la tracciabilità dei pagamenti eseguiti da Montallegro (indipendentemente dal soggetto beneficiario), la Direzione deve rendere pubblica l'identità dei dipendenti abilitati all'esecuzione delle disposizioni di pagamento e i limiti di spesa entro i quali gli incaricati possono operare.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative all'iter degli acquisti sono disciplinate in dettaglio nelle Procedure di Qualità di Villa Montallegro S.p.A.

L'Amministratore delegato - e/o altra persona che Egli ha delegato formalmente - tiene i rapporti con i funzionari dell'Assessorato regionale alla salute e con quelli dell'ARS, con le Autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore sanitario.

In quest'ultimo caso, il Direttore sanitario è tenuto a informare costantemente l'Amministratore delegato sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con quegli enti o istituzioni.

Nell'ambito delle rispettive competenze, Amministratore delegato e Direttore sanitario hanno obbligo informativo nei confronti dell'OdV.

Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione di Montallegro - così come le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di questi soggetti - non possono offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità Europea, di ogni qualifica o

livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferiscano a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.

Ogni eventuale spesa di rappresentanza deve essere rendicontata.

Il sistema di deleghe e procure in Montallegro (Sistema di gestione della Qualità) è strutturato in modo da garantire l'attribuzione delle responsabilità, la divisione delle attività tra coloro che autorizzano, eseguono, contabilizzano e controllano le operazioni svolte all'interno di attività a rischio reato, nonché il rispetto di una serie di principi di controllo adottati dalla Struttura, il tutto in conformità al sistema di *corporate governance* e al sistema organizzativo attuato da Montallegro.

In ogni caso, nessuno può gestire in autonomia un intero processo, in applicazione del principio di separazione di funzioni.

I membri del Consiglio di amministrazione, l'Amministratore delegato, i Direttori, i responsabili delle funzioni coinvolte nelle attività a rischio reato e nei relativi processi strumentali, nonché i collaboratori coinvolti nella gestione di attività a rischio sono ritenuti "responsabili" e referenti diretti di ogni singola operazione a rischio compiuta direttamente o nell'ambito della funzione di riferimento.

Coloro i quali intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di una delega in tal senso, in cui siano specificati in modo chiaro oggetto e limiti della delega.

A nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma sono attribuiti in base alla funzione ricoperta dal soggetto interessato, valutato il relativo livello gerarchico, nel rispetto delle procedure aziendali dei livelli di poteri e autorizzazione previsti.

Il sistema di deleghe e procure deve conciliare la posizione di ciascun soggetto - e la relativa responsabilità - con i poteri conferiti. In ogni caso, nel momento in cui un soggetto cessa di ricoprire una determinata funzione, le deleghe e le procure devono essere revocate o modificate.

Ogni operazione, transazione e azione deve essere sempre coerente, congrua, documentata e verificabile.

Per ogni operazione deve essere previsto un adeguato supporto documentale che consenta di procedere ai controlli sulle caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e di individuare il/i soggetto/i che ha/hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Per salvaguardare i dati da rischi di distruzione, perdita, diffusione non autorizzata e uso improprio è possibile avvalersi delle misure di sicurezza attuate per la protezione dei dati personali e l'utilizzo dei sistemi informatici applicato da Montallegro.

I responsabili di ciascuna funzione aziendale svolgono un'attività di controllo e di monitoraggio sulle attività svolte all'interno della propria funzione, con particolare riguardo a quelle attività sensibili a rischio reato e sulle relative aree di supporto individuate nella mappatura delle Aree aziendali sensibili (*cfr. 7.1. MOG*).

Questa attività riguarda, in particolare, le aree di:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (in senso lato);
- acquisto di materiali e servizi, rapporti con i Medici, consulenze e incarichi professionali;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;
- flussi monetari e finanziari.

In aggiunta agli obblighi informativi di carattere generale, previsti nel Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo e nel Codice Etico, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, a titolo esemplificativo, le informazioni relative a:

- esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi;
- ricevimento di richieste od offerte, esplicite o implicite, da parte di interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- inizio di un'ispezione, di un controllo o richiesta di documentazione da parte di Pubbliche Amministrazioni o Autorità di Vigilanza o Ispettori Fiscali;
- aspetti più significativi che emergono dalle predette attività o relativi a:
 - (i) incarichi di consulenza o gestione del personale;

- (ii) gestione dei rimborsi spese e anticipi o delle donazioni e altre liberalità;
- (iii) gestione dei flussi monetari e finanziari;
- (iv) risultati dei controlli effettuati (*es. segnalando eventuali anomalie, atipicità, eventuali sospetti*);
- eventuali cambiamenti organizzativi in particolare riferiti agli aggiornamenti delle deleghe o procure;
- eventuali mutamenti nelle aree a rischio reato e nelle relative aree di supporto;
- tutte le più significative operazioni effettuate nelle aree a rischio reato e nelle aree di supporto, non contemplate in questo elenco;
- ogni altra notizia, di cui si sia a conoscenza, riferita a illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/01.

L'Organismo di Vigilanza cura i controlli ritenuti necessari e ha facoltà di chiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie od opportune ai fini dell'attività di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua verifiche periodiche, anche a campione, sul rispetto delle disposizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, predisponendo la documentazione sulle verifiche e gli esiti relativi, con particolare riguardo a eventuali anomalie, atipicità o non conformità riscontrate e alle necessarie azioni correttive.

L'attuazione da parte degli organi competenti delle azioni correttive è oggetto di un successivo controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza esegue verifiche, anche con controlli a campione:

- sul rispetto dei principi di comportamento e delle procedure a presidio dell'attività nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- sul rispetto del sistema di attribuzione della responsabilità, dei livelli autorizzativi e del sistema di deleghe e procure, nonché sull'aggiornamento tempestivo delle deleghe e procure, quando necessario;
- sul rispetto del principio di tracciabilità;
- sul rispetto dei poteri di spesa e, in generale, sulla gestione delle spese e dei flussi finanziari;

- sull'effettiva applicazione delle procedure in tema di rimborsi spesa e anticipi;
- sulla congruità dei prezzi/corrispettivi/provvigioni/compensi, etc. praticati;
- sul rispetto delle procedure aziendali a presidio delle attività a rischio reato e dei processi strumentali alle attività a rischio.

In tutti i casi, il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza saranno riportati al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate; in particolare, il flusso informativo nei confronti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale deve consentire a questi organi di poter intervenire tempestivamente.

È vietato al personale medico in organico (*es. dipendenti o collaboratori continuativi*) di Montallegro ricevere denaro o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori o depositi farmaceutici o da chiunque altro produca, venda o promuova presidi sanitari prescrivibili agli assistiti, salvo che si tratti di utilità approvate preventivamente per iscritto dall'OdV o di oggetti promozionali di valore economico contenuto.

È vietata l'assunzione di ex impiegati della Pubblica Amministrazione, anche dell'Unione europea, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno di questi soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per Montallegro. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per Montallegro.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative al reperimento, alla selezione e all'assunzione del personale sono disciplinate in dettaglio nella Procedura di Qualità PQ08 del Sistema di gestione della Qualità (SQ) di Montallegro, denominata "Formazione e qualificazione del personale".

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

Montallegro ha già adottato un protocollo interno per la qualificazione dei fornitori, con cui vengono effettuate queste valutazioni:

- preventiva del fornitore per il suo inserimento nell'Albo fornitori;

periodica sull'andamento del prodotto/servizio offerto dal fornitore a Montallegro. I principi di comportamento specifici per prevenire il compimento delle fattispecie previste quali reati-presupposto dagli articoli 24 e 25 del D. lgs. 231/2001 vengono integrati come segue.

In analogia con il codice di comportamento dei dipendenti delle PA dettato dalla c.d. "Legge Severino", si prevede che:

- gli operatori di Montallegro non accettino, per sé o per altri, regali o altre utilità;
- sia vietato a tutti gli operatori di accettare omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia (fatti salvi, in particolare, i regali di modico valore, intendendosi per tali quelli di valore non superiore, in via orientativa, a € 100,00 - (*eurocento*) - anche sotto forma di sconto);
- tutti gli operatori debbano attenersi, nell'esercizio delle rispettive attività, ai principi contenuti nel Codice Etico;
- in ogni caso, per ogni regalo, omaggio e spesa di rappresentanza sostenuta, debba essere indicato il nome del destinatario, il valore del bene o della prestazione riconosciuta, e le motivazioni;
- i soggetti che hanno i poteri per autorizzare tali spese debbano procedere all'archiviazione della documentazione inerente il riconoscimento di regali, omaggi e spese di rappresentanza, in modo che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

Per prevenire la commissione del reato di cui all'art. 319 quater c.p., il personale medico (in particolare se dirigente medico di Aziende Ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende sanitarie locali e altri Enti pubblici), è tenuto: a informare i Pazienti che intendano rivolgersi a Montallegro della possibilità di usufruire dei servizi offerti dal SSN. Il personale amministrativo di Montallegro farà sottoscrivere ai Pazienti il modulo (denominato "*Condizioni generali riguardanti i servizi resi da Villa Montallegro S.p.A. e i conseguenti limiti di responsabilità*") contenente l'espressa conferma di aver ricevuto l'informativa di cui sopra.

9. I REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS DEL D.LGS. 231/01: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

9.1. La legge n. 48 del 5/04/2008

Il 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Legge n. 48 che ratifica e norma la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

Con questa norma il Legislatore ha apportato modifiche al Codice Penale in materia di reati informatici e ha introdotto l'art. 24 *bis* nel testo del D.lgs. 231/01, per la punibilità dell'Ente in relazione ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati.

Questa disposizione stabilisce:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615-quinquies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640-quinquies del Codice Penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Vengono evidenziate le disposizioni del Codice Penale sotto riportate.

a) L'art. 615 *ter* c.p. (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico):

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.” La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) *“se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema”;*

2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni”.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è perseguibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Soggetto attivo del reato può essere “chiunque” e la condotta incriminata consiste nell'introdursi o mantenersi in un sistema informatico o telematico altrui protetto (es. protetto da password).

b) L'art. 617 quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche): *“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Il reato può essere commesso da “chiunque” e la condotta incriminata consiste nell’intercettare, impedire, interrompere o rivelare le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o a una rete di sistemi di quel tipo.

c) L’art. 617 *quinquies* c.p. (installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche): “*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater”.*

d) L’art. 635 *bis* c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici): “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso*

della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

L'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 635 consiste che il fatto è stato accompagnato da minacce o addirittura da violenza alla persona.

- e) L'art. 635 *ter* c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità): *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.* Anche in questo caso la circostanza aggravante consiste nell'aver posto in essere la condotta con minaccia o addirittura violenza alla persona.
- f) L'art. 635 *quater* c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici): *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*
- g) L'art. 635 *quinqües* c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità): *“Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto*

deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

- h) L'art. 615 *quater* c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici): *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater”.*
- i) L'art. 615 *quinquies* c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico): *“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.*
- j) L'art. 491 *bis* c.p. (Documenti informatici): *“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.*

Questa norma conferisce valenza penale al compimento di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici, fra cui:

- falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
 - falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
 - falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
 - falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
 - falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
 - falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
 - falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.);
 - falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
 - falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
 - falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
 - falsità in foglio firmato in bianco; atto privato (art. 486 c.p.);
 - falsità in foglio firmato in bianco; atto pubblico (art. 487 c.p.);
 - altre falsità in foglio firmato in bianco; applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
 - uso di atto falso (art. 489 c.p.);
 - soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
 - copie autentiche in sostituzione degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
 - falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.).
- k) L'art. 640 *quinquies* c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica): *“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero ad arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.*

9.2. Le procedure di prevenzione

Le principali aree a rischio nell'ambito dei reati informatici sono rappresentate dal trattamento e dalla conservazione dei dati sensibili, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 (“*Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali*”).

Per prevenire e impedire il compimento di queste ipotesi delittuose vengono stabilite le sotto descritte azioni.

Montallegro verifica, grazie a procedure adeguate, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri *database*, ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso.

Montallegro custodisce copia della documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse. La tutela della documentazione è affidata al Responsabile dei Sistemi Informativi. La distruzione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione.

Montallegro, nella figura dell'Amministratore delegato, in collaborazione con l'Ufficio IT e la *software house* esterna, all'atto dell'installazione - e successivamente tramite cicliche rivalutazioni - verifica che sia reso impossibile agli operatori accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli, cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma, in tutto o in parte.

È fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente integrazione, cancellazione o rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.

Per nessuna ragione Montallegro consentirà che uno degli operatori di sistema abbia all'interno del proprio abituale profilo la possibilità di effettuare queste modifiche.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative all'utilizzo e al controllo del sistema informativo aziendale sono esplicitate in dettaglio nella Privacy Policy Aziendale e nel Regolamento aziendale dell'utilizzo del sistema informatico approvati in versione definitiva dal CdA di Villa Montallegro S.p.A. in data 25 settembre 2018 (a completamento del percorso avviato con delibera in data 23 marzo 2018).

Montallegro ha installato, in conformità alla normativa, il *software* di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività svolte e loro successiva fatturazione e per l'analisi dei flussi informativi.

Montallegro s'impegna a mantenere il costante monitoraggio sulla corrispondenza tra i settaggi dei suddetti programmi e le disposizioni in materia.

È vietato a ogni operatore di modificare contenuti e settaggi dei suddetti programmi se non in ottemperanza di idonee disposizioni da parte dell'Ente pubblico di riferimento ed esclusivamente per le configurazioni di competenza dell'utente finale.

È inoltre espressamente vietato agli operatori il procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o con-segnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei *software*.

Il Direttore sanitario effettua un controllo formale di tutte le cartelle cliniche e ne esamina, almeno una volta al mese, un campione significativo (20%), verificando la congruenza e la completezza dei dati riportati rispetto a quelli contenuti in referti, schede di accettazione e di dimissione ospedaliera.

La Direzione accerta che sia periodicamente eseguito un riscontro sulla piena corrispondenza di quanto riportato nelle copie di cartella clinica rilasciate dal Direttore sanitario e i dati contenuti nei *database* aziendali.

Montallegro vigila e assicura sui propri operatori di sistema - affinché non modifichino le informazioni oggetto di certificazione - tramite un'organizzazione di profili operatore e regole di sistema che garantiscano l'impossibilità di alterare il dato inserito da altri e anche, se trascorso un lasso temporale rilevante, dallo stesso operatore.

È vietato a tutto il personale dipendente, agli Amministratori, ai Medici e al personale sanitario con contratto libero-professionale di:

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati o al proprio per alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- c) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati o al proprio per acquisire informazioni riservate;

- d) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, per acquisire informazioni riservate;
- f) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- g) danneggiare, modificare e/o cancellare dati, informazioni o programmi informatici o telematici di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità.

Pertanto, tutti i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione della Direzione;
3. in caso di smarrimento o furto, informarne tempestivamente la Direzione.
4. evitare di introdurre e/o conservare in Azienda (*es. in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali*), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/*software* non preventivamente approvate dalla Direzione o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno di Montallegro e/o trasmettere *file* o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà di Montallegro, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione della Direzione;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentirne l'utilizzo ad altre persone (*es. familiari, amici, etc.*);

7. evitare l'utilizzo di *password* di altri utenti aziendali, neppure per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione della Direzione; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia alla Direzione;
8. evitare l'utilizzo di strumenti *software* e/o *hardware* atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature di Montallegro solo prodotti acquisiti ufficialmente;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di *software*;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni di Montallegro;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

10. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS DEL D.LGS. 231/01 (FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO)

10.1. Le falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'art. 25 bis del D.lgs. 231/01 - introdotto dal D.L. n. 350/01 recante "*disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*" - prende in considerazione una serie di reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e dell'affidabilità del traffico giuridico ed economico.

La norma dispone: "*In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice Penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):*

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- g) nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice Penale, si applicano all'ente le sanzioni*

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno”.

Come rilevato dall'AIOP, a pag. 13 delle proprie Linee guida, le uniche attività che possono avere rilevanza sono costituite dalla spendita di monete falsificate, detenzione, uso o messa in circolazione di valori di bollo alterati o contraffatti, essendo tutte le altre condotte estranee all'attività di impresa sanitaria.

Si citano perciò solo i reati che comportino un rischio, ancorché modesto, legato principalmente agli incassi e ai pagamenti.

a) L'art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concorso, di monete falsificate): *“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:*

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”.*

b) L'art. 457 C.P. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede): *“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro”.*

c) L'art. 464 C.P. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati): *“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.*

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

10.1. Le procedure di prevenzione

È vietato ricevere o effettuare pagamenti in contanti per importi uguali o superiori a € 3.000 (*eurotremila,00*). Qualora il Cliente paghi in contanti, l'autenticità delle banconote sarà verificata con apposito strumento di rilevazione della falsità.

Nel caso si verificasse comunque l'introito di monete falsificate, il ricevente segnalerà la circostanza, consegnando le banconote contraffatte, alla Direzione di Montallegro che, a sua volta, provvederà a effettuare le denunce del caso alle competenti Autorità.

I pagamenti di importo uguale o superiore a € 3.000 (*eurotremila,00*) sono accettati da Montallegro solo se effettuati con assegni (bancari non trasferibili o circolari), carta di credito, carta di debito e bonifico bancario.

È obbligatorio ricevere o effettuare pagamenti in €, con esclusione di qualsiasi altra valuta. Eventuali richieste di pagamento in altra valuta dovranno essere inoltrate alla Direzione per le verifiche del caso.

Le operazioni in contanti devono essere effettuate solo da personale autorizzato, ossia facente parte degli Uffici amministrativi di Montallegro.

I valori di bollo, da utilizzarsi in tutti i casi previsti dalla legge, devono essere acquistati presso gli esercizi autorizzati dallo Stato.

11. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS 1 DEL D. LGS 231/01 (DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO)

11.1. I delitti contro l'industria e il commercio

Così recita l'art. 25 bis 1: *“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”.

Citiamo di seguito solo i reati che comportino un rischio, ancorché modesto, legato all'attività di Montallegro.

1. L'art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali): *“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.*

La norma punisce la vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale.

Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, come appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma annovera anche i “nomi”, identificabili come quelle indicazioni (denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc.) apposte per contrassegnare i prodotti ma che non fanno parte del marchio.

Il danno all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il danno. Pertanto, la consumazione si colloca in Italia, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

2. L'art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio): *“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. [II]. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro”.*

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente un oggetto al posto di un altro o un oggetto, per origine, provenienza, qualità o quantità, diverso da quello dichiarato o pattuito.

Questo delitto aggredisce gli interessi economici di una cerchia indeterminata di persone e rilette la lesione dell'interesse patrimoniale del privato in una dimensione più generale. Il bene tutelato dalla norma sono l'onestà e la correttezza negli scambi commerciali. L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare se il fatto non costituisce un reato più grave. La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: la legge fa infatti riferimento all'acquirente e non al compratore; può perciò trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (*es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta*) e non solo la compravendita, che resta comunque la forma negoziale nel cui ambito l'illecito si inserisce più frequentemente. Tuttavia, la norma, pur operando in

un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti, ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori sia dei produttori e dei commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità, affinché nello svolgimento del commercio sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza.

Il delitto si consuma con la consegna della cosa, cioè la ricezione della cosa da parte dell'acquirente. La consegna si verifica non solo quando l'acquirente riceve materialmente la merce, ma anche quando viene accettato un documento equipollente (lettera di vettura, polizza di carico, etc.).

La cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita: questa diversità va individuata appunto in relazione al contenuto della dichiarazione o della pattuizione.

La diversità "per origine" riguarda il luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori, proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione.

La diversità per "provenienza" riguarda essenzialmente due ipotesi; la prima consiste nel contraddistinguere, con una indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario, mentre la seconda ipotesi consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue.

La diversità "per qualità" si ha quando si consegna una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto.

La diversità "per quantità" riguarda il peso, la misura o anche il numero.

Il capoverso dell'art. 515 c.p. prevede una circostanza aggravante speciale, che concerne la frode di oggetti preziosi, vale a dire tutte le cose che per la loro rarità, per pregio artistico, storico, per antichità hanno un valore venale superiore rispetto all'ordinario.

3. L'art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine):
"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine

sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro”.

Viene punito chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale, come la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

Per “porre in vendita” si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per “mettere in circolazione” si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione “sostanze alimentari” è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa.

Pertanto, devono considerarsi non genuini i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

4. L'art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci): *“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da*

altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

Viene punito chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto. L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da un'altra disposizione di legge.

I beni tutelati dalla disposizione sono la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi dei consumatori. Sui concetti di “porre in vendita” o “mettere in circolazione” si veda il commento alla norma precedente. La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Per “marchi o segni distintivi nazionali o esteri” si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto o una merce. Non occorre che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p. non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere anche di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate. Per “nomi” si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere. Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a non ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti. L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p.

5. L'art. 517 quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari): *“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [III]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,*

introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Viene punito chiunque falsifica o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, per trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

11.2. Le procedure di prevenzione

Montallegro affida il servizio di ristorazione esclusivamente a primarie aziende di livello nazionale, che gestiscono l'appalto in conformità a quanto previsto dal sistema Qualità di Montallegro. Quotidianamente la Direzione sanitaria direttamente (e/o attraverso la Coordinatrice IP di degenza nel ruolo di responsabile Customer care) - nell'ambito delle procedure di verifica sulla Qualità dei servizi alberghieri - effettua controlli di qualità sulle derrate e intervista i Clienti sulla c.d. “qualità percepita”.

Eventuali prodotti somministrati ai Clienti (in tutto o in parte) fuori dal contratto globale di appalto (*es. panini, tramezzini, toast, gelati, bevande in vetro, latta o tetrapak, spremute d'arancia e di pompelmo, etc.*) seguono le strette procedure di controllo. I fornitori di questi prodotti sono accreditati nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di Qualità PQ05 SQ Montallegro, denominata “Attività Farmacia/Economato”.

12. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/01 (REATI SOCIETARI)

12.1. I reati societari

L'art. 25 *ter* - introdotto il D.lgs. 11.4.2002 n. 61 - considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (art. 2621 e segg.), specie nell'ambito della riforma del diritto penale societario.

In relazione al compimento di questi reati, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da parte di soggetti apicali o sottoposti è prevista l'applicazione, a carico dell'Ente, solo di sanzioni pecuniarie. Non è invece prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

Così l'art. 25 *ter*: *“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice Civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie per:*

- a) la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;*
- b) il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei Soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento-trenta quote;*
- c) il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei Soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- d) la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote²;*
- e) il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote³;*

² Articolo abrogato dalla L. 28/12/2005 n. 262

³ Articolo abrogato dalla L. 28/12/2005 n. 262

- f) *la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote⁴;*
- g) *il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote⁵;*
- h) *il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- i) *il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- l) *il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- m) *la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- n) *il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- o) *il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- p) *il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- q) *il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- r) *il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del Codice Civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo*

⁴ Articolo abrogato dall'art. 37 D.lgs. 27/1/2010 n. 39

⁵ Articolo abrogato dall'art. 37 D.lgs. 27/1/2010 n. 39

2629 bis del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

- s) *i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- s-bis) *il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 cod. civ., la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*
- t) *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo⁶.*"

Vengono richiamate le disposizioni di legge analizzate di seguito.

- a) L'art. 2621 c.c. (**False comunicazioni sociali**): *“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*
- La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

⁶ A norma dell'art. 39, comma 5, della L. 28 dicembre 2005 n. 262 le sanzioni pecuniarie previste da questo articolo sono raddoppiate.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, Sindaco, liquidatore, Direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.

b) L'art. 2622 c.c. (**False comunicazioni sociali in danno dei Soci o dei creditori**): *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai Soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le

omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, Sindaco, liquidatore, Direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.

Il primo dei due reati prevede una contravvenzione (reato meno grave) e si caratterizza per la mancanza di un danno patrimoniale ai Soci o ai creditori. Il secondo integra un delitto e richiede che ne sia derivato un danno patrimoniale ai Soci o ai creditori.

Soggetti attivi dei due reati sono Amministratori, Direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e liquidatori per la cui individuazione si rinvia alle disposizioni civilistiche. A essi vanno, tuttavia, aggiunti (il discorso vale anche per tutti gli altri reati societari commentati di seguito) come prevede l'art. 2639 c.c., anche gli Amministratori giudiziari e i Commissari governativi, oltre ai soggetti privi della qualifica che svolgono di fatto la stessa funzione (tra cui la figura più ricorrente è quella del c.d. Amministratore di fatto), purché la esercitino, con i poteri tipici, in modo continuativo e significativo. Quando non ricorrono i requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'equiparazione, i c.d. soggetti di fatto potranno essere chiamati comunque a rispondere, a titolo di concorso, con l'Amministratore di diritto (ovvero altro soggetto tra quelli elencati in fattispecie).

La condotta si articola in due forme: quella attiva che consiste nell'esposizione di fatti non rispondenti al vero e quella omissiva derivante dal non trasmettere, appunto, informazioni, la cui comunicazione sia imposta dalla legge.

Entrambe le condotte devono essere tali da indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. Questo elemento costitutivo sembra tuttavia superfluo nell'ipotesi dell'art. 2622 c.c.: il fatto che ci sia stato un danno patrimoniale ai Soci o ai creditori dovrebbe risultare, in questo senso, assorbente.

I mezzi della falsità sono i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali. Rispetto a queste ultime va osservato che esse si sostanziano in quelle comunicazioni dirette ai Soci (da intendersi come categoria e non singolarmente) o al pubblico.

Deve trattarsi di comunicazioni previste dalla legge o (nella condotta omissiva) "la cui comunicazione è imposta dalla legge"; da evidenziare tuttavia che la specificazione potrebbe sfumare, fino a ricomprendere anche quelle previste da fonte diversa (*es. regolamentare*), oltre a quelle solo indirettamente previste dalla legge. Oggetto delle falsità o delle omesse informazioni è la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo.

- c) L'art. 2625 c.c. (***Impedito controllo***): "*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri Organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa*".

Questo tipo di reato, che può essere commesso esclusivamente dagli Amministratori (reato proprio), consiste nell'impedire od ostacolare, occultando documenti o attraverso altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri Organi sociali.

Il reato comporta la responsabilità amministrativa dell'Ente solo se sussiste la circostanza aggravante indicata dal secondo comma ("*se la condotta ha cagionato un danno ai soci*").

- d) l'art. 2632 c.c. (***Formazione fittizia del capitale***): "*Gli amministratori e i Soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente*

superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Questo reato, i cui soggetti attivi sono gli Amministratori e i Soci conferenti, consiste nella:

1. formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
2. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
3. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

La norma non ha inteso punire anche i Soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il necessario concorso. Resta, tuttavia, la possibilità dell'eventuale concorso: in questo caso risponderanno del reato, secondo le regole generali di cui all'art. 110 c.p., anche i Soci che abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli Amministratori.

La legge, ancora, non ha inteso punire anche i Soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il necessario concorso.

- e) L'art. 2626 c.c. (***Indebita restituzione di conferimenti***): *“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai Soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

Questo reato, i cui soggetti attivi possono essere solo gli Amministratori (reato proprio), consiste - al di là dei casi di legittima riduzione del capitale sociale - nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai Soci o alla liberazione dei Soci stessi dall'obbligo di eseguirli.

- f) L'art. 2627 c.c. (***Illegale ripartizione degli utili e delle riserve***): *“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non*

possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Questo reato, i cui soggetti attivi possono essere solo gli Amministratori, consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva oppure nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili - o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio - estingue il reato.

- g) L'art. 2628 c.c. (***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante***): *“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Si ha questo reato quando, al di là dei casi consentiti dalla legge, gli Amministratori (reato proprio) acquistano e sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società o dalla società controllante, provocando in questo modo una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

È configurabile un concorso di responsabilità degli Amministratori della controllante con quelli della controllata, se le operazioni illecite sulle azioni della controllante vengono effettuate dai secondi su istigazione dei primi.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

h) L'art. 2629 C.C. (**Operazioni in pregiudizio dei creditori**): “Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Anche in questo caso i soggetti attivi sono gli Amministratori (reato proprio), che commettono il reato effettuando, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, danneggiando i creditori.

Si precisa che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

i) L'art. 2633 c.c. (**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**): “I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i Soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

L'ipotesi di reato (soggetti attivi sono esclusivamente i liquidatori) consiste nella ripartizione dei beni sociali tra i Soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, danneggiando i creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

l) L'art. 2636 c.c. (**Illecita influenza sull'assemblea**): “Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

L'ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, per conseguire, a proprio vantaggio o a vantaggio altrui, un profitto ingiusto. Il reato può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

m) L'art. 2637 c.c. (**Aggiotaggio**): *“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”*.

Il reato è costituito dalla diffusione di notizie false, oppure dall'aver realizzato operazioni simulate o altri artifici idonei concretamente a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

n) L'art. 2629 bis c.c. (**Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**): *“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”*.

o) L'art. 2638 c.c. (**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**): *“Gli amministratori, i direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non*

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

- p) L’art. 2635 c.c. (**Corruzione tra privati**): *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116

del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

q) L’art. 2635 bis: (Istigazione alla corruzione tra privati): “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa”.

12.2. Procedure generali e specifiche di prevenzione

L’interesse generale che i reati ora esaminati intendono prevenire è la trasparenza nei documenti contabili e nella gestione societaria, oltre alla corretta informazione ai soggetti estranei al management aziendale.

Nell’espletamento delle rispettive attività, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari sono tenuti al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull’assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fondano sulla verità, sull’accuratezza e sulla completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Per ogni operazione deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

1. l'agevole registrazione contabile;
2. l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
3. la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Conseguentemente, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati societari, è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in ogni attività correlata e finalizzata alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, per fornire ai Soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente le norme della legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e del patrimonio sociale, per non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, oltre alla libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non ostacolando le loro attività di controllo e verifica.

Nell'ambito di questi comportamenti, è vietato, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai Soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando a essi un danno;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscono materialmente, con l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolano lo svolgimento dell'attività di controllo;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea attraverso atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le eventuali segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle autorità;
- esporre nelle comunicazioni sociali e nelle trasmissioni di informazioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza;
- compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio, ovvero omettere atti del proprio ufficio a fronte della dazione o della promessa di denaro e altra utilità.

In linea generale e su qualunque tema, i Medici, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti non devono rilasciare a qualsiasi titolo dichiarazioni, formali o informali, verso l'ambiente esterno, senza preventiva autorizzazione dell'Amministratore delegato o del Direttore sanitario.

Le informazioni da chiunque acquisite nello svolgimento delle attività assegnate devono rimanere strettamente riservate, opportunamente protette e non possono

essere utilizzate o divulgate, all'interno e all'esterno di Montallegro, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.

L'ampliamento della portata dell'art. 2635 c.c. e l'introduzione del successivo art. 2635 bis c.c. rappresentano l'adeguamento della nostra legislazione nazionale alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione europea.

Il modificato art. 2635 c.c. prevede, *in primis*, la punibilità dei vertici della Società e anche di Enti privati, ossia Amministratori, Direttori generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e liquidatori, ma anche chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'Ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie di questi soggetti.

Il primo comma dell'art. 2365 bis c.c., invece, plasmato sull'esempio dell'art. 322 c.p., comma 2, relativo all'istigazione alla corruzione pubblica, prevede la punibilità di chiunque offre o promette denaro o altra utilità alle stesse categorie di persone indicate dall'art. 2365 che operano in Società o Enti privati, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La pena è la reclusione da 8 mesi a due anni, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, ossia un terzo di quella prevista per il reato regolato dall'articolo 2635 c.c.. Alla stessa pena soggiacciono le stesse categorie di persone presso Società ed Enti pubblici che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il terzo comma precisa che la procedibilità è vincolata alla querela della persona offesa, giustificazione necessaria stante i differenti interessi protetti dalle fattispecie di corruzione privata e pubblica.

Le attività di Montallegro considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute:

1. gestione del ciclo attivo e passivo;
2. gestione della fiscalità;
3. gestione del magazzino;
4. predisposizione dei bilanci e altre comunicazioni sociali;

5. gestione rapporti con il Collegio sindacale e altri organi di controllo.

12.3. Gestione del ciclo attivo e passivo

L'Amministratore delegato (AD) (o il Direttore generale, se previsto, su incarico espresso dell'AD) istituisce e mantiene un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati contabili.

Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l'attività svolta deve essere registrata e tracciata, anche tramite l'archiviazione della documentazione cartacea inerente per consentire la ricostruzione delle responsabilità.

Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

12.4. Gestione della fiscalità

L'AD provvede al calcolo delle imposte, anche con l'aiuto di consulenti esterni, secondo i principi contabili di riferimento e le aliquote vigenti.

La registrazione contabile è eseguita dall'AD o da un soggetto espressamente incaricato.

L'AD istituisce e mantiene un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sul calcolo delle imposte (costi deducibili, perdite riportate, ecc.).

12.5. Gestione del magazzino

La Società valuta il magazzino secondo i principi contabili in vigore.

L'inventario fisico del magazzino è eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno.

La registrazione contabile è eseguita dall'ufficio Contabilità.

Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l'attività svolta deve essere registrata e tracciata, anche tramite l'archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

Per poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

12.6. Predisposizione dei bilanci e altre comunicazioni sociali

Il processo riguarda la predisposizione di tutte le comunicazioni dirette ai Soci ovvero al pubblico in generale riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (*es. bilancio d'esercizio, relazioni infra annuali, nonché altre comunicazioni sociali previste dalla legge*).

Al fine della redazione del bilancio, l'AD cura le scritture di assestamento, procedendo a modificare i componenti positivi e negativi di reddito in base ai principi contabili di riferimento (*es. competenza, prudenza, ecc.*), allo scopo di determinare il reddito d'esercizio e il patrimonio di funzionamento aziendale; inoltre definisce un calendario annuale delle varie comunicazioni sociali, con indicazione della tempistica e dei soggetti responsabili coinvolti.

12.7. Gestione rapporti con il Collegio Sindacale e altri organi di controllo

L'AD garantisce la trasmissione con sufficiente anticipo del progetto di bilancio al Consiglio di amministrazione e ai membri del Collegio sindacale.

L'AD organizza almeno una riunione tra il Collegio sindacale e l'OdV prima della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del progetto di bilancio.

L'AD archivia i verbali degli incontri e delle comunicazioni intercorse con i soggetti preposti al controllo.

12.8. Procedure di prevenzione

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello, i soggetti aziendali coinvolti devono in generale conoscere e rispettare: il Codice Etico; le istruzioni operative per la redazione dei bilanci; il sistema di controllo interno in essere nella Società e il sistema informatico aziendale; in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i soggetti aziendali coinvolti dovranno attenersi a questi principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci e al pubblico in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a questo punto, è vietato:

- *predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;*
- *omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.*
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, e agire sempre nel rispetto

delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a questo punto, è vietato:

- *restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;*
 - *ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;*
 - *acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;*
 - *effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;*
 - *procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale.*
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a questo punto, è vietato:

- *tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio sindacale o della Società di revisione;*
- *porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.*

Montallegro si sottopone alla revisione legale del bilancio da parte di primaria società di revisione (Deloitte).

12.9. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

1. per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:

- a) monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- b) esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi operatore e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- c) verifica dell'effettiva indipendenza del Collegio sindacale e del Revisore legale

2. per quanto riguarda le altre attività a rischio:

- a) verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*;
- b) esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi operatore e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

13. ART. 25 QUATER. 1 DEL D.LGS. 231/01 (PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI)

13.1. D.lgs. 231/01 art. 25 quater 1

L'art. 3 della Legge 9.1.2006 n. 7 ha introdotto l'art. 25 quater. 1: *“In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583 bis del Codice Penale si applicano all'ente, nella cui Struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Il citato art. 583 bis c.p. (***Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili***) precisa: *“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 44 c.p.c. per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio

della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

Il rischio di compimento di questo reato è remoto. Tuttavia, per massima cautela, considerata la presenza, fra le strutture di Montallegro, del servizio di chirurgia, è opportuno ricordare che l'attività della Struttura e dei suoi operatori non potrà mai esplicitarsi in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, fatto salvo per motivi terapeutici.

Nel dettaglio: si vieta a tutti gli operatori di adibire la Struttura, anche occasionalmente, allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Il Direttore sanitario dovrà illustrare al personale di assistenza le caratteristiche tecniche della pratica vietata, allo scopo di assicurare la più ampia possibilità di segnalargli le violazioni al divieto. Egli vigilerà inoltre affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del divieto.

13.2. Protocollo per l'autorizzazione degli interventi di ginecologia

Tutti gli interventi chirurgici di ginecologia dovranno essere previamente autorizzati dalla Direzione sanitaria previa verifiche sulla tipologia dell'operazione e sull'esclusione del rischio che si attui una delle pratiche vietate dalla legge.

14. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 *QUINQUES* (DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE)

La Legge n. 199/2016 ha inserito nel novero dei reati presupposto l'art. 603 bis c.p., rubricato "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La sfera di punibilità del novellato reato è stata ampliata con l'estensione all'utilizzatore finale della manodopera delle sanzioni originariamente previste a carico del solo caporale.

Di particolare rilievo, inoltre, la ridefinizione degli indici di sfruttamento di cui al comma 2 dell'art. 603 bis c.p., i quali sembrano rispondere a una funzione di orientamento probatorio per il giudice che si trovi a dover accertare e valutare in concreto la sussistenza del reato.

Tra questi, la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o dalla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo e alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Poiché si ritiene che il reato di cui all'art. 603 bis c.p. possa, ancorché con rischio modesto, verificarsi, verrà di seguito trattato:

Art. 603 bis c.p. ("**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**") : *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

14.1 Procedure di prevenzione

L'ufficio del Personale deve verificare che siano rispettate nella retribuzione del personale le previsioni del contratto collettivo nonché le norme in materie di ferie orario di lavoro e permessi e risposi dei dipendenti.

Per gli appalti identificare un soggetto referente di nomina Montallegro che verifichi che gli appaltatori per i loro dipendenti riconoscano retribuzioni rispettose dei contratti collettivi e assicurino nell'esecuzione dell'appalto il rispetto della normativa rilevante (orario di lavoro – riposo – sicurezza – ferie e igiene sui luoghi di lavoro)

15. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES (OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO)

Art. 25 septies: “1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del Codice Penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3.8.2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

L’articolo, originariamente introdotto dalla legge 3.8.2007 n. 123 e successivamente sostituito in forza dell’art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede sanzioni pecuniarie e interdittive agli Enti, in cui si commettano i reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 terzo comma c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime), in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all’art. 25 *septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l’evento delittuoso sia stato determinato da “colpa specifica” che consiste nell’inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A questo proposito emergono le sotto riportate disposizioni di legge.

a) L'art. 589 c.p. (**Omicidio colposo**): *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

La formulazione dell'art. 25 *septies* del D.lgs. 231/01 prevede due differenti ipotesi di responsabilità dell'Ente.

La prima (art. 25 *septies* comma 1) riguarda le ipotesi di omicidio colposo a danno di uno o più lavoratori, imputabili:

1. all'omessa valutazione dei rischi, ovvero alla mancata adozione del Documento di valutazione dei rischi, in assenza di taluni elementi specificamente indicati;
2. al non aver adottato appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche utilizzate potessero causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
3. al non aver aggiornato le misure di prevenzione, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.

La responsabilità sussiste solamente a carico di Aziende, ex art. 55 c. 2 D.lgs. n. 81/08 (aziende industriali che usano sostanze, miscele o preparati pericolosi; centrali termoelettriche; impianti e installazioni nucleari e con radiazioni ionizzanti; aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; aziende le cui attività espongono i lavoratori a rischi biologici dei gruppi 3 e 4, da atmosfere esplosive, da agenti cancerogeni e mutageni, da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; attività nei cantieri temporanei o mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini/giorno).

Una seconda fattispecie di responsabilità diretta dell'impresa riguarda i casi di omicidio colposo commessi “*con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*” non ricompresi nel I comma.

Il reato si configura ogni qualvolta la morte di una persona sia cagionata per colpa.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, è richiesta la colpa che sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

Perciò il Datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente faccia effettivamente uso.

La locuzione “norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro” va intesa come comprensiva non solo delle norme contenute nelle leggi specifiche, ma anche di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

b) L'art. 590 C.P. (***Lesioni personali colpose***): “*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le

lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Il reato si configura ogni qualvolta le lesioni gravi o gravissime siano cagionate a una persona per colpa, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione è considerata *grave* (comma 1, art. 583 C.P.) se:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo della persona.

La lesione è considerata, invece, *gravissima* (comma 2 dell'art. 583 C.P.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile o la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare o una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di queste norme, ma anche dell'articolo 2087 C.C.:
“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

15.1. Procedure di prevenzione

Montallegro, in ogni sua articolazione e livello, riconosce e afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi a:

- rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di protezioni conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte e rispettate da tutti coloro (Dirigenti, dipendenti, Professionisti, dipendenti di appaltatori) che svolgono ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Questi soggetti devono osservare le regole previste in questo documento e nel Codice Etico comportamentale.

In particolare sono tenuti a:

- rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Documento di valutazione dei rischi aziendali (oltre al DUVRI - Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze), adottato da Montallegro il 2.04.2019 (ultima integrazione) ai sensi degli art. 28 e ss. del D.lgs. n. 81/08, qui da intendersi integralmente trascritto e richiamato, nella versione disponibile in rete aziendale;
- seguire le iniziative d'informazione e d'aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;

- rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di emergenza ed evacuazione;
- rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e le procedure di sicurezza in casi di emergenza e attenersi a ogni indicazione o prescrizione contenuta nel Documento di valutazione dei rischi.

16. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/01 (RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA).

L'art. 63 del D.lgs. 21.11.2007 n. 231 - *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”* - ha introdotto la disposizione: *“In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8/6/2001, n. 231”.

L'art. 3, comma 5, della Legge 186/2014 ha poi modificato il testo dell'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001:

a) al comma 1, le parole: *“e 648 ter”* sono sostituite da: *“648 ter e 648 ter.1”*;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: *“nonché autoriciclaggio”*.

Vengono quindi in rilievo i delitti indicati dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter e ter.1.

- a) L'art. 648 C.P. (Ricettazione): *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.*

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

L'incriminazione mira a impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso utilizzino cose provenienti da quel delitto per trarne vantaggio.

Il reato presuppone che un altro reato sia stato commesso in precedenza (anche se di questo non ne sia stato accertato l'autore), in quanto oggetto materiale della ricettazione devono essere denaro o, in genere, cose di provenienza criminosa.

La condotta del responsabile consiste nell'acquistare, ricevere o occultare beni di provenienza delittuosa, ovvero nell'intromettersi per farli acquistare, ricevere od occultare.

Per l'esistenza del dolo, si richiede anzitutto la volontà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi. Occorre inoltre la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro o delle altre cose acquistate, etc.

Oltre alla volontà e alla consapevolezza, è indispensabile il fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ciò che configura un'ipotesi di dolo specifico. Pertanto, per la consumazione del reato, non è necessario che l'agente abbia conseguito il profitto al quale mirava.

- b) L'art. 648 bis C.P. (**Riciclaggio**): *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

L'elemento oggettivo consiste nel:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
- compiere altre operazioni per ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'elemento soggettivo del dolo deriva dalla coscienza e dalla volontà di sostituire le utilità o di ostacolare l'accertamento della loro provenienza essendo a conoscenza che essa si ricollega a un delitto doloso.

c) L'art. 648 ter C.P. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita):

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato può sembrare simile a quello di riciclaggio visto in precedenza. Sono uguali i presupposti (la provenienza delle attività da delitto), l'operatività della norma (nel caso di soggetti non imputabili o non punibili o quando manchi una condizione di procedibilità dei delitti a monte), la formula di riserva (non rilevante nel caso di concorso nel reato principale), l'oggetto materiale e la circostanza specifica. La differenza rispetto al riciclaggio sta nella condotta che consiste nell'impiegare i beni di provenienza illecita *“in attività economiche o finanziarie”*.

Il dolo è generico e deriva dalla coscienza e dalla volontà della condotta da parte di chi sa che le utilità impiegate provengono da delitto.

d) L'art. 648 ter.1 (**Autoriciclaggio**): *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di*

tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

16.1. Procedure di prevenzione

È vietato a tutti gli operatori (Dirigenti, dipendenti, Professionisti, etc.) acquistare, ricevere, sostituire o trasferire beni o denaro per occultare o dissimulare la loro origine illecita, quando si abbia motivo di ritenere che provengano da attività delittuose.

Se l'operatore nutrisse sospetti sulla provenienza illecita del denaro e/o del bene trattato, deve segnalarlo immediatamente alla Direzione di Montallegro che denuncerà il fatto alle Autorità competenti.

Gli operatori sono in ogni caso tenuti a rispettare gli artt. 49 e 50 del D.lgs. 231/07 in materia di trasferimento di denaro contante, assegni di conto corrente, vaglia postali e cambiali, assegni circolari, libretti di deposito.

Montallegro, in riferimento all'astratta possibilità di compimento di simili reati, ha individuato specifici Protocolli di comportamento che devono essere rispettati da tutti gli operatori (Dirigenti, dipendenti, Professionisti, etc.), i quali in ogni caso sono anche tenuti al rispetto delle linee di condotta e dei Protocolli generali inseriti di seguito.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi (area del fare) e/o divieti specifici (area del non fare) che i destinatari della parte speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta a questi obblighi o a questi divieti, in corrispondenza delle attività sensibili sopra segnalate. I principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e della parte generale del Modello.

16.2. Area del fare

Tutte le attività sensibili devono conformarsi alle leggi, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento previsti nella parte generale e in quella speciale del Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati. In particolare, la Società, per prevenire i rischi di riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita - con il dichiarato intento di proteggere e incrementare l'integrità aziendale e la sua capacità di creare valore economico, nonché di contribuire alla tutela dell'ordine pubblico economico e alla difesa della legalità, creando valore sociale per i suoi *stakeholder* e per la comunità nel suo complesso - obbliga i destinatari di questa parte del Modello al rispetto dei protocolli comportamentali di seguito individuati.

La Società - anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche o Associazioni di categoria, sulla base di dati o notizie, relazioni periodiche delle predette Istituzioni e Associazioni, rilevazioni degli ispettorati del lavoro, statistiche ISTAT, studi

sociologici e criminologici, rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio e quant'altro utile allo scopo - valuta il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa, analizzando preventivamente e continuamente il territorio e il contesto per gestire adeguatamente il rischio che organizzazioni criminali, anche quelle localmente insediate, possano condizionare l'attività d'impresa per il conseguimento di vantaggi illeciti.

Per la selezione e per l'intrattenimento di rapporti di fornitura, di lavoro in tutte le sue forme, di collaborazione, di consulenza, di rapporti commerciali e di partnership commerciale o tecnologica, la Società, tra gli altri, valuta questi criteri:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art. 3 ss. L.1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965);
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 C.P.P., nei confronti di Imprenditori, Soci, Amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la PA, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.c., nei confronti di Enti, ai sensi del D.lgs. 231/2001, per reati contro la PA, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- costituzione di Enti nei quali figurano, come Soci, Amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese o Enti nelle situazioni sopra indicate, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

- imprese che si possano ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese o Enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone o enti privi di legittimazione a interloquire nelle trattative medesime;
- mancata consegna, quando fosse richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia o di autocertificazione sostitutiva come definita sopra;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad Albi, Ordini, elenchi, se l'iscrizione è requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

Gli obiettivi indicati nella parte speciale vengono perseguiti anche con l'acquisizione di informazioni sui fornitori, consulenti, medici e altri collaboratori esterni "significativi", a eccezione di quelli sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi o già in possesso abilitazioni o certificazioni che provino la sussistenza del requisito di affidabilità.

Il rapporto con fornitori, consulenti, Medici e altri collaboratori esterni è significativo quando riguarda prestazioni di importo rilevante, prevede lo svolgimento di compiti di elevata complessità o implicanti rilevante responsabilità o di controllo con riferimento alle attività sensibili di cui al Modello e, in particolare attività sensibili di cui alla Parte speciale; quando il rapporto avviene in via continuativa o periodica o ha una durata contrattuale superiore a due anni; quando il rapporto riguarda prestazioni per le quali è prevista una controprestazione di importo superiore a € 20.000.

Le procedure di selezione dei fornitori significativi, in conformità a quanto contenuto nel Codice Etico e in altre parti del Modello, devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza delle procedure di selezione e di pari opportunità di accesso e

prevedono che il fornitore sia in possesso dei requisiti di professionalità, affidabilità, onorabilità ed economicità.

L'Impresa definisce, nell'ambito del proprio sistema Qualità, un elenco di fornitori "qualificati" in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri indicati.

La Società acquisisce tutte le informazioni accessibili relative ai Clienti persone giuridiche "rilevanti" (compagnie di assicurazioni, casse mutua, società di servizi assicurativi, etc.).

Il rapporto con i Clienti "rilevanti" deve essere immediatamente sospeso qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui sopra, del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, e/o di mutamenti significativi del settore di attività e/o di mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di servizi.

Come già precisato in altre parti del Modello, tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati attraverso intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammessi pagamenti in contanti o con assegni liberi; né cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsiasi forma.

I protocolli comportamentali, le precauzioni, i criteri, le definizioni e quant'altro sopra riportato, valgono a tutti gli effetti anche per quanto attiene alla gestione (e ai relativi soggetti del rapporto giuridico) delle attività di dismissione dei cespiti aziendali, delle locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, alle operazioni su quote di capitale sociale e ad altre operazioni straordinarie che non avvengano sui mercati regolamentati attraverso intermediari finanziari autorizzati e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari.

Il criterio di selezione e di adesione a tutte le attività di sponsorizzazione, compresi gli eventi, da parte della Società, anche per garantire la tutela dell'immagine e la reputazione della Società stessa, è costituito dalla rigorosa coerenza e conformità ai principi indicati nel Codice Etico e ai principi e protocolli comportamentali contenuti nel Modello.

16.3. Area del non fare

È vietato ai destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare, è vietato:

- intrattenere rapporti con dipendenti e altri prestatori di lavoro, fornitori, consulenti, Medici, partner commerciali e altri collaboratori esterni, Clienti, siano essi persone fisiche o giuridiche, per i quali non sono soddisfatti i requisiti di cui alla parte speciale o per i quali vi sia fondato e motivato sospetto di assenza o venir meno dei requisiti di cui sopra, anche sulla base degli indici di attenzione sopraindicati;
- accettare o effettuare pagamenti in contanti o mediante assegno libero o, comunque, con modalità tali da non assicurare la tracciabilità della movimentazione, o di effettuare cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma.
 - pubblicare contenuti nel proprio sito *Internet* che possano agevolare o possano essere in qualsiasi modo considerati come partecipazione, promozione, costituzione, organizzazione, direzione, finanziamento di associazioni il cui scopo è il compimento di atti violenti terroristici o di eversione all'ordine democratico o istigazione agli stessi e al compimento di altri reati previsti dalla parte speciale.

La Società non pubblicizza prodotti, servizi o aziende e non sponsorizza soggetti, persone fisiche o giuridiche di qualsiasi tipologia e natura, le cui caratteristiche, ideologie, obiettivi, attività svolta, requisiti di onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non siano in perfetta coerenza con i principi indicati nel suo Codice Etico e con principi e protocolli comportamentali contenuti nel Modello o se quell'attività possa in qualche modo essere riconducibile a raccolta di fondi finalizzati a commettere un reato di cui alla parte speciale.

16.4. Sistema deleghe e procure

Il sistema delle procure concorre - insieme agli altri strumenti del Modello - alla prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

I soggetti muniti di deleghe o procure sono tenuti in particolare al rispetto delle procedure che vengono di seguito riportate, analizzate e commentate.

16.5. Protocollo per la gestione della cassa

Montallegro è dotata di una cassa interna gestita dall'ufficio Contabilità i cui fondi vengono utilizzati per il pagamento di acquisti di modesta entità e per le spese accessorie ai servizi amministrativi (come posta, valori bollati o altro).

La provvista della cassa avviene tramite l'incasso giornaliero sui versamenti dei Clienti.

L'ufficio Contabilità registra in contabilità tutte le entrate e le uscite di cassa e indica dettagliatamente gli emittenti e i destinatari dei pagamenti effettuati per cassa.

L'ufficio Contabilità richiede - tramite l'ufficio Amministrazione Clienti - a ogni soggetto che effettua un pagamento in contanti in favore di Montallegro copia della carta d'identità e del codice fiscale in caso di persona fisica; conserva e archivia i documenti identificativi dei soggetti in questione nel sistema informativo aziendale, consentendone una rapida e puntuale verifica.

16.6. Protocollo per la gestione della fatturazione

Il sistema dei controlli sulla fatturazione attiva prevede:

- a) la separazione dei ruoli operativi (fra chi eroga la prestazione - personale sanitario - e chi emette il documento fiscale - personale amministrativo);
- b) l'alimentazione del database aziendale con tutte le prestazioni e le somministrazioni erogate, prevalentemente a cura dell'operatore sanitario;

- c) l'aggiornamento giornaliero da parte delle addette amministrative dei vari reparti della pratica amministrativa del Cliente;
- d) la supervisione da parte del responsabile dell'ufficio Amministrazione Clienti su tutta la procedura di fatturazione e, a campione, l'ulteriore riscontro da parte dei Responsabili del reparto amministrativo;
- e) l'uso prevalente di strumenti bancari come modalità di incasso preferenziale;
- f) adeguata separazione di funzioni e contrapposizione di responsabilità tra chi riceve gli incassi e chi li contabilizza.

16.7. Protocollo per la selezione, l'affidamento e la gestione dei fornitori

Tutti i responsabili dei reparti aziendali devono comunicare all'ufficio Acquisti le necessità di approvvigionamento con ordine scritto e siglato dal relativo autore.

L'ufficio Acquisti deve svolgere l'istruttoria per l'individuazione del/dei fornitore/i inserito/i in apposito elenco predisposto e tenuto dall'ufficio stesso.

Per accreditare un fornitore gli viene richiesto l'invio di informazioni riguardo l'organizzazione, la qualità dei beni o dei servizi resi, le tempistiche di consegna dei beni o di erogazione del servizio, il listino dei prezzi dei beni e/o dei servizi.

L'Ufficio acquisti predispone una cartella fornitore.

In occasione di un acquisto da un nuovo fornitore o qualora non sia a conoscenza dei prezzi applicati dal fornitore accreditato per il bene o per il servizio di cui si necessita, l'ufficio Acquisti dovrà raccogliere almeno due preventivi.

I beni forniti devono essere ricevuti dall'operatore addetto che provvede a verificarne la rispondenza qualitativa e quantitativa raffrontando l'ordine e la bolla di consegna.

In caso di fornitura di servizio viene individuato un operatore addetto, dotato di idonee competenze tecnico-professionali, cui viene affidato il compito di sovrintendere al servizio reso, verificandone la rispondenza qualitativa e quantitativa.

L'operatore addetto a ricevere la merce e/o a curare l'esecuzione del servizio deve inviare la bolla di consegna o il rapportino di esecuzione del servizio siglati all'Ufficio contabilità e unitamente a un report scritto sull'eventuale non conformità della merce o del servizio reso. L'ufficio Contabilità invia copia del report alla Direzione.

Se, a fronte di nuovi accertamenti le difformità permangono, si trasmette report dettagliato all'Amministratore delegato per l'eventuale blocco totale o parziale del pagamento e le iniziative del caso nei confronti del fornitore.

L'ufficio Contabilità deve verificare la rispondenza tra ordine, bolla e fattura, apponendo una sigla, e inviare la documentazione all'Amministratore delegato che autorizza per iscritto il pagamento. A pagamento effettuato, l'ufficio Contabilità dà comunicazione all'Amministratore delegato.

Nella selezione del fornitore e nella gestione del rapporto con lo stesso è vietato a tutti di porre in essere comportamenti che consentano:

- di non svolgere un'adeguata attività selettiva fra i diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte;
- a soggetti non autorizzati di stipulare dei contratti e approvare le relative varianti/integrazioni;
- l'emissione di fatture a fronte di forniture in tutto o in parte inesistenti o la creazione di fondi patrimoniali a fronte di forniture contrattualizzate a prezzi non congrui o non corrispondenti a quanto pattuito in sede di definizione contrattuale;
- di effettuare pagamenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione alla fornitura oggetto del contratto;
- di non liquidare gli importi dovuti in modo trasparente, documentabile e ricostruibile, non permettendo in particolare la verifica circa la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento e il fornitore.

Con riferimento al nuovo reato presupposto di autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1), l'attività a rischio è quella della formazione del bilancio e delle dichiarazioni tributarie e fiscali in cui sono coinvolti direttamente l'AD e il Cda di Montallegro.

Nel richiamare tutti gli operatori al rispetto delle procedure di prevenzione e dei protocolli previsti a pag. 57 e successive del MOG, per prevenire la commissione di questa ipotesi di reato si vieta:

- di utilizzare contanti in entrata e uscita salvo che l'uso sia effettuato, nel rispetto delle soglie di legge, attraverso la cassa;
- di utilizzare, nel rapporto con clienti, fornitori e partner commerciali, l'utilizzo di conti correnti che non siano quelli ufficiali della società;
- di alterare, anche parzialmente, documenti contabili o altri elementi materiali che giustificano gli eventi di gestione;
- di produrre o registrare documenti in mancanza dell'esistenza di un contratto o di convenzioni economiche che li sorreggano;
- di distruggere o nascondere documenti per evitare che vengano registrati.

Con riferimento alla formazione del bilancio civilistico, nonché con riguardo anche alle dichiarazioni e agli adempimenti tributari e fiscali, si raccomanda alle specifiche funzioni aziendali sopra individuate in particolare:

- la corretta applicazione di tutti i principi contabili e delle norme nonché i principi di bilancio nazionali e internazionali nella predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale;
- la corretta imputazione dei costi che debbono essere solo ed esclusivamente quelli inerenti all'attività della società;
- il tempestivo e corretto adempimento di tutte le dichiarazioni e tutti i pagamenti tributari e fiscali;
- la verifica che tutti i documenti fiscali siano supportati da sottostanti accordi/contratti per prestazioni effettivamente avvenute;
- nel caso si abbia evidenza ovvero anche il solo sospetto che si siano verificate una o più operazioni tra quelle qui sotto riportate e individuate quali indicatori di rischio, si ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'OdV secondo le modalità previste nella parte generale del MOG:

- 1) pagamento agli Amministratori di emolumenti non deliberati ovvero deliberati ma in misura sproporzionata rispetto all'attività;
- 2) pagamenti agli Amministratori o loro parenti per non meglio precisate attività di consulenza;

- 3) pagamenti di consulenze a società che si trovano in Paesi black list o off-shore ovvero a consulenti italiani o europei con pagamenti accreditati su conti di Paesi black list o off-shore;
- 4) sponsorizzazioni o donazioni per importi sensibili – o comunque frequenti e anomale – a Fondazioni o Onlus;
- 5) operazioni di significativo ammontare in assenza di motivazione correlata al proprio business;
- 6) stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con la società;
- 7) mutamento dei criteri di valutazione degli elementi attivi o passivi adottati nella redazione dei bilanci sia civilistico sia fiscale ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.

17. I REATI DI CUI ALL'ART: 25 NOVIES DEL D.LGS. 231/01: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

L'art. 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001 – introdotto dalla Legge n. 99/2009 recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” – prende in considerazione alcuni delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

La norma dispone: “*In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941*”.

Tra i reati citati dalla disposizione, quelli che paiono comportare un rischio per la Società sono:

a) l'art. 171 bis, L. 22 aprile 1941, n. 633: “*Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena

della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità”;

b) l'art. 171 ter, L. 633/1941: *“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:*

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale (6);

e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

La Società ha individuato le attività sensibili, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati delitti in materia di violazione del diritto d’autore:

- acquisto e utilizzo di opere dell’ingegno protette;
- gestione e acquisto del software.

17.1. Procedure di prevenzione

Montallegro, con riferimento all’astratta possibilità di compimento di queste fattispecie di reati, ha individuato specifici Protocolli di comportamento, il Regolamento informatico e la Privacy Policy aziendale adottati in via definitiva con delibera del Consiglio di amministrazione in data 25 settembre 2018, questi regolamenti devono essere adottati da tutti gli operatori che sono in ogni caso tenuti ad astenersi da comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, le ipotesi delittuose in esame.

17.2. *Protocollo per l'acquisto e l'utilizzo di opere dell'ingegno protette e di software*

Le opere protette da diritto d'autore acquistate dalla Società vengono catalogate in un apposito database.

Per le opere delle quali sono state acquisite le licenze d'uso, il database comprende anche questi dati:

- data di acquisto della licenza;
- data di scadenza della licenza;
- tipo di utilizzo autorizzato dal contratto di licenza (*es. upload su sito internet, diffusione in pubblico, utilizzo per brochure e relativo numero di copie massime utilizzabili, ecc.*).

Il sistema dei controlli sulla gestione e l'utilizzo dei software prevede:

- verifiche periodiche sull'accesso da parte degli operatori a siti di download di contenuti;
- la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società;
- verifiche sull'acquisto e sull'uso dei software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso per controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
- l'archiviazione della documentazione riguardante le attività, allo scopo di garantirne la completa tracciabilità;

Qualora la gestione di quest'attività sia affidata in *outsourcing*, i contratti che regolano i rapporti con i fornitori del servizio dovranno prevedere apposite clausole che impongano: la conformità dei software forniti a leggi e normative e in particolare alle disposizioni di cui alla L. 633/1941; la manleva per la Società in caso di violazioni commesse dai fornitori del servizio stessi.

18. IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 DECIES DEL D.L.G.S. 231/01 (INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA).

L'art. 4, comma 1, della Legge 3/8/2009 n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.lgs. 7.7.2011, n. 121 (*“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”*), ha introdotto questa disposizione: *“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377 bis del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”*.

Questo l'art. 377 bis C.P. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria): *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”*.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, le funzioni a ciò delegate devono improntare la propria condotta alla trasparenza, alla correttezza e al rigore, evitando comportamenti che possano essere interpretati in maniera fuorviante.

È considerata una violazione grave, oltre che della legge, anche del Modello e del Codice Etico, l'induzione di qualsiasi persona (dipendente o meno) appartenente a Montallegro con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità giudiziaria.

Chiunque abbia notizia di comportamenti non corretti da parte di persone che operano (o hanno rapporti) in nome e per conto di Montallegro è tenuto a informarne la Direzione di Montallegro, alla quale compete di intervenire per evitare che il reato si compia o si ripeta.

È in ogni caso vietato tenere comportamenti che consentano:

- in sede di incontri formali e informali, anche a mezzo di legali esterni e periti di parte, di indurre Giudici o membri del Collegio arbitrale (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), nonché quando la Pubblica Amministrazione sia controparte del Contenzioso - i rappresentanti di questa, a favorire indebitamente gli interessi di Montallegro;
- in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, di influenzarne il giudizio/parere nell'interesse di Montallegro, anche a mezzo di consueti legali esterni e periti di parte;
- in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, di influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante, o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso, anche a mezzo di legali esterni e di periti di parte.

19. ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS. 231/01 (REATI AMBIENTALI)

L'art. 2, comma 2, del D.lgs. 7.7.2011 n. 121 (*“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”*), così come modificato dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 68/2015, stabilisce che: *“In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice Penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- *per la violazione dell'articolo 727 bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- *per la violazione dell'articolo 733 bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

per i reati di cui all'articolo 257: per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecento-cinquanta quote;
- c) per i reati del Codice Penale richiamati dall'articolo 3 bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 1) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- 4). In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5). *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

b) *per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

c) *per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

6). *Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

7). *Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.*

8). *Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.*

Quanto ai reati-presupposto richiamati dall'art. 25 undecies, la Legge 68/2015 ha introdotto nuove fattispecie o modificato quelle esistenti:

Art. 452 bis (Inquinamento ambientale): *“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

*Art. 452 quater (**Disastro ambientale**): “Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

*Art. 452 quinquies (**Delitti colposi contro l'ambiente**): “Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

*Art. 452 sexies (**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Art. 452 octies (Circostanze aggravanti): “Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Montallegro, con la consulenza dei Professionisti incaricati, ha ritenuto che possano verificarsi solo alcune delle molteplici fattispecie di reato richiamate da questa disposizione legislativa.

In particolare, Montallegro potrebbe essere coinvolta nel rischio di quei reati che riguardano la produzione, lo stoccaggio e/o lo smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi, fermo restando che, affinché sia ravvisabile una responsabilità amministrativa di Montallegro, è necessario che questi reati siano commessi:

- a) nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente;
- b) con la coscienza e la volontà della condotta.

Tra i reati presupposti si evidenziano le fattispecie previste dal D.lgs. 152/2006 - “*Norme in materia ambientale*”; Legge 549/93 - “*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*”.

I reati previsti da queste norme riguardano in particolare illeciti connessi:

- allo svolgimento di attività di tipo specificatamente industriale, con riferimento agli scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose o al superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria;
- alle attività collegate al ciclo di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto e stoccaggio), quando effettuate in assenza delle prescritte autorizzazioni, con modalità tali da eludere o aggirare i sistemi di controllo e tracciabilità dei rifiuti, oppure in siti non idonei in relazione alla tipologia di rifiuti smaltiti;

- alle condotte criminali di traffico illecito di rifiuti, anche internazionale, con la previsione di specifiche aggravanti in caso di attività organizzata o di rifiuti pericolosi o radioattivi;
- alle violazioni delle misure adottate a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. Per quanto riguarda il D.lgs. 3.4.2006, n. 152, si analizzano gli articoli 137, 256 e 257.

L'art. 137 (***Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose***): “1. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29 quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

4. *(omissis)*

5. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla*

parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. *(omissis)*

7. *(omissis)*

8. *Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'art. 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del c.p.p.*

9. *(omissis)*

10. *(omissis)*

11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

12. *(omissis)*

13. *(omissis)*

14. *(omissis)*".

a) L'art. 256 (**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**): "1. *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a venti-seimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. *Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*

3. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a*

ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. (omissis)

8. (omissis)

9. (omissis)".

a) L'art. 257 (**Bonifica dei siti**): "1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1".

Per quanto riguarda la Legge 549/93 si segnala in particolare l'art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive): "1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le

sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1)

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

La tipologia dei rifiuti speciali o pericolosi - prodotta in considerazione dell'attività di Montallegro - viene stoccata secondo particolari procedure (che più avanti vengono meglio descritte e precisate) e smaltita da società terze, incaricate da Montallegro secondo modalità regolate da contratti di appalto.

19.1. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

I reati ambientali potenzialmente verificabili all'interno di MONTALLEGRO sono relativi a produzione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, derivati nel corso di:

- attività di assistenza ai Pazienti ricoverati nei reparti di degenza o in fase di pre accettazione;

- esecuzione di interventi chirurgici in sala operatoria o in ambulatorio chirurgico o di procedure invasive presso il Servizio di Diagnostica per immagini;
- attività di visita e medicazione negli studi professionali.

In particolare sono potenzialmente verificabili e dunque a rischio, reati relativi a smaltimento di:

- a) rifiuti di tipo sanitario,
- b) farmaci antitumorali,
- c) sostanze stupefacenti,
- d) biancheria dei Pazienti,
- e) materiale per pratiche (infusionali e) trasfusionali.

19.2. Sistema organizzativo in generale

Tutte le attività di cui sopra sono svolte in conformità alla normativa e organizzate in base a quanto previsto dal Sistema di gestione della Qualità di Montallegro che deve intendersi qui integralmente richiamato, per quanto di competenza.

In particolare

- a) rifiuti di tipo sanitario: il processo è normato nell'Istruzione operativa sanitaria IO 10san SQ di Montallegro, denominata "*Trattamento del materiale sporco*" che ha come riferimenti legislativi il D.lgs. n. 22 del 5.2.1997, il D.lgs. 389 del 8.11.1997 e il Decreto n. 219 del 20.6.2000. In questo documento vengono individuate le tipologie di rifiuti prodotti (rifiuti comuni, speciali, speciali taglienti); i tipi di contenitori previsti per lo smaltimento, distinti per caratteristiche (sacchi, box contenitori rigidi) e colore; i siti di produzione dei rifiuti (degenza, blocco operatorio, terapia intensiva, servizio di diagnostica, studi professionali). Lo smaltimento dei rifiuti prodotti è affidato in appalto a ditta specializzata che si occupa dell'elaborazione della documentazione relativa alla rintracciabilità del sito di produzione e di smaltimento, secondo quanto previsto dalla normativa;

- b) farmaci antiblastici: il processo è normato dall'Istruzione operativa IO.8san SQ Montallegro denominata "*Modalità di preparazione, somministrazione, smaltimento e precauzioni nella manipolazione dei farmaci antiblastici*" che recepisce le Linee guida del Ministero della Salute (G.U. 236 del 7/10/1990);;
- c) sostanze stupefacenti: il processo è normato dall'Istruzione operativa IO7san SQ Montallegro denominata "*Attività relative alla somministrazione dei farmaci*", che ha come riferimenti normativi il D.M. 3.8.2001 e la Legge 49 del 21.2.2006; al cui interno si chiariscono le modalità di approvvigionamento, movimentazione, somministrazione, smaltimento di sostanze stupefacenti e dei farmaci non somministrati completamente, si definiscono inoltre le modalità di tenuta del registro di carico e scarico del registro delle sostanze stupefacenti;
- d) biancheria dei Pazienti: il processo è normato dall'Istruzione operativa IO.10san SQ Montallegro denominata "*Trattamento del materiale sporco*"; pur in assenza di un preciso riferimento normativo, la Direzione ha avvertito l'esigenza di normare questa attività dal momento che gli effetti lettereci possono essere fonte di contaminazione dei Pazienti e generare sostanze potenzialmente inquinanti, se non gestiti e smaltiti in maniera idonea;
- e) pratiche (infusionali) trasfusionali: sono normate dal Decreto Ministeriale 1/9/1995 e recepite dall'Istruzione operativa IO.07san SQ Montallegro denominata "*Attività relative alla somministrazione dei farmaci*"; lo smaltimento delle sacche utilizzate per la trasfusione di emoderivati avviene secondo quanto ivi descritto.

L'Organismo di Vigilanza, la Direzione, la Direzione sanitaria e il responsabile ufficio Qualità verificano che le procedure siano curate nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra.

Tutte le figure professionali e societarie coinvolte nella gestione, nella raccolta e nella consegna dei rifiuti speciali e pericolosi sono tenute all'osservanza di quanto previsto dalla normativa e dal Regolamento interno.

L'applicazione dei principi descritti in questo capitolo e l'adozione dei protocolli operativi consente di contenere in limiti più che accettabili il rischio di compimento dei reati ambientali.

Con riferimento alle disposizioni introdotte dalla L. n. 68/2015 Montallegro ritiene che quelle potenzialmente concretizzabili in condizioni normali di esercizio nell'ambito della conduzione delle attività aziendali siano i delitti colposi contro l'ambiente, il traffico e l'abbandono di rifiuti.

Le attività sensibili con riferimento a questi reati sono:

- gestione degli scarichi e dei rifiuti liquidi
- gestione dei rifiuti di ogni tipo;
- selezione dei fornitori di servizi di manutenzione ordinaria / straordinaria e dei servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti dalla attività di ufficio e connessa attività di verifica dei requisiti dei terzisti;
- adempimenti inerenti lo smaltimento di rifiuti e connessa attività di rispetto delle prescrizioni normative.

19.3. *Procedure di prevenzione*

Tutti i dipendenti e i collaboratori della Società e di Società terze che lavorano per conto della Società devono:

- rispettare le leggi e i principi esposti nel MOG;
- rispettare gli obblighi previsti dalle norme nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente nonché osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti al fine di preservare l'ambiente;
- segnalare tempestivamente alle strutture individuate eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente e violazioni alle regole di comportamento definite nel MOG;
- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere se previste;
- perseguire l'obiettivo di "nessun danno all'ambiente".

Gli esponenti aziendali specificatamente responsabili degli adempimenti in materia ambientale devono inoltre:

- definire idonea regolamentazione individuando anche precise regole cautelari da seguire al fine di assicurare la necessaria tutela ambientale;
- promuovere una cultura nella quale tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori partecipino a questo impegno;
- garantire, anche attraverso la formalizzazione di un'apposita informativa, un adeguato livello di informazione ai lavoratori e ai collaboratori terzi, nonché ai lavoratori delle ditte in subappalto e alle cooperative sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- segnalare tempestivamente alle strutture individuate a norma di legge e/o internamente eventuali segnali / eventi di rischio / pericolo per l'ambiente indipendentemente dalla loro gravità.

È vietato a qualunque operatore di:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o falsificare, del tutto o in parte, i dati predisposti ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- adottare comportamenti che possano costituire un reato compreso fra quelli considerati dal Decreto 152/06.

Protocollo per le operazioni riguardanti la selezione dei fornitori di servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria e dei servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti dalla attività di ufficio

Si prevede che:

- sia individuato un responsabile, anche esterno, di tutta l'area della gestione dei rifiuti che si occupi di tutti gli adempimenti di legge e delle previsioni del Modello;
- la selezione dei fornitori avvenga nel rispetto di quanto disciplinato dal "*Protocollo per la selezione, l'affidamento e la gestione dei fornitori*" (v. pag. 61 MOG);
- la Società monitori che le società terze:

1) effettuino la raccolta in sito dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e speciali in conformità alle normative e alle prassi di buona tecnica e di prevenzione ambientale, classificandoli correttamente e caratterizzandoli nelle categorie e classi di pericolo previste;

- 2) affidino i rifiuti urbani e assimilati ai servizi “ad hoc” autorizzati a livello locale mediante adeguata convenzione per il trasporto e smaltimento nei termini di legge, acquisendo e conservando le convenzioni di riferimento;
- 3) affidino i rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti dalle attività manutentive a Società di trasporto, recupero e smaltimento autorizzate e iscritte ai relativi Albi, avendo cura di accertare il conseguimento, anche da parte di fornitori e consulenti, delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni e acquisendone copia;
 - la Società verifichi:
 - 1) l’effettuazione degli appositi interventi di manutenzione periodica e programmata dei siti di deposito in modo da limitare l’esposizione dei rifiuti agli agenti atmosferici nonché interventi di manutenzione straordinaria per contenere eventuali incidenti ambientali;
 - 2) l’effettuazione dell’analisi periodica degli scarichi idrici.

20. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/01 (IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE)

Il comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 16.7.2012, n. 109 (*“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*) ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/01 l'articolo 25 duodecies: *“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25.07.1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”*.

Si fa riferimento alla disposizione dell'art. 22, comma 12 bis, del D.lgs. n. 286/1998, il quale a sua volta richiama il comma 12: *“12. Il Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del Codice Penale”*.

La norma sanziona il Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora i lavoratori occupati siano:

- in numero superiore a tre, oppure

- minori in età non lavorativa, oppure
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento, di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del Codice Penale (ossia anche l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Anche se il rischio associato a tale reato per Montallegro risulta basso, è comunque opportuno stabilire alcune procedure minime (di prevenzione), per non incorrere in questo reato nel caso di assunzione, alle proprie dipendenze di Montallegro, di cittadini di Paesi terzi necessitanti del permesso di soggiorno.

In caso di assunzione di cittadini di Paesi terzi, già in possesso del permesso di soggiorno, l'ufficio del Personale dovrà richiedere copia autentica del documento, oltre a ogni altro documento utile ai fini dell'assunzione. Se invece si trattasse di soggetti non in possesso del permesso di soggiorno, l'ufficio del Personale dovrà presentare presso la Prefettura territorialmente competente apposita richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione) all'assunzione; quando il nulla osta sarà stato rilasciato, dovrà essere consegnato alla persona che si intende assumere, affinché egli possa chiedere ai competenti uffici il rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito dell'ingresso in Italia, il permesso di soggiorno.

Durante il prosieguo del rapporto di lavoro, l'ufficio del personale monitorerà la presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, in prossimità della scadenza della validità.

In mancanza, se il lavoratore non esibisse la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo entro il termine previsto, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'Azienda si vedrà costretta a sospendere cautelativamente il rapporto di lavoro instaurato con lo straniero, senza diritto alla retribuzione.

Il rapporto non potrà proseguire oltre la data in cui l'Azienda venga a conoscenza del definitivo rigetto dell'istanza di rinnovo da parte della Questura. Tale evento costituisce un giustificato motivo di licenziamento, per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Per completezza si segnala che l'art. 30, comma 4, della Legge 161/2017 ha modificato il testo dell'articolo 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001 inserendo, dopo il primo, i commi:

“1 bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1 ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1 quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 bis e 1 ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

Viene quindi introdotto il riferimento alle fattispecie di reato previste dall'art. 12 del D. Lgs. 286/1998 ai commi:

3: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive”.

3 bis: *“Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata”*.

3 ter: *“La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto”.

5: *“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”*.

Si ritiene che le fattispecie di reato sopra elencate potenzialmente comportanti responsabilità dell'ente ex art. 25 *duodecies* D.lgs. 231/2001 siano estranee all'attività di Montallegro.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

nato a _____ il
_____/_____/_____

in qualità di (*es.: Medico frequentatore*) _____
dichiara di aver ricevuto copia del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di
Villa Montallegro S.p.A. e di impegnarsi, per quanto di competenza, al rispetto delle
previsioni in esso contenute.

Genova, ____/____/_____

firma
